

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 ottobre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2014, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 «Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale» in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale). (14R00406) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 2014, n. 6.

Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1. (14R00390) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.


Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). (14R00321) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2014, n. 0142/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)). (14R00322) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2014, n. 0145/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPREg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (14R00396) Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. 0148/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166. (14R00323) *Pag.* 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20.

Norme in materia di cinema e audiovisivo. (14R00343) *Pag.* 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2014, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). (14R00332) *Pag.* 21

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2014, n. 46.

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle legge regionale n. 1/2009, n. 65/2010, n. 66/2011, n. 8/2012, n. 77/2012, n. 77/2013, n. 79/2013. (14R00333) *Pag.* 26

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 17 marzo 2014, n. 5.

Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche. (14R00377) *Pag.* 42

REGOLAMENTO 17 marzo 2014, n. 6.

Modifiche al Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo". (14R00378) *Pag.* 42

REGIONE ABRUZZO


LEGGE REGIONALE 26 agosto 2014, n. 35.

Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti. (14R00395) *Pag.* 48

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 agosto 2014, n. 20.

Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. (14R00407) *Pag.* 55



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2014, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 «Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale» in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 18 settembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2008

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2008 le parole «ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale» e dopo le parole «della Giunta regionale» sono aggiunte, infine, le seguenti «ed il Segretario generale della Giunta regionale;».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 23/2008

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 23/2008, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Segretario generale della Giunta regionale). — 1. Il segretario generale della Giunta regionale, preposto a specifica struttura di livello direzionale, sovrintende funzionalmente alla gestione dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, ai fini dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politico-amministrativa.

2. In particolare, il segretario generale:

a) coordina l'attività delle direzioni regionali con le modalità di cui all'art. 9;

b) esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei direttori regionali in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati;

c) presiede il Comitato di coordinamento dei direttori di cui all'art. 9;

d) propone i provvedimenti di accertamento di responsabilità dirigenziale nei confronti dei direttori regionali;

e) ferme restando le previsioni di cui all'art. 17, cura il raccordo per l'attuazione delle politiche in materia di organizzazione e di articolazione di nuovi assetti strutturali nonché delle politiche in materia di personale;

f) svolge ogni altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa.

3. Il segretario generale della Giunta regionale espleta, altresì, l'attività di coordinamento e di impulso di progetti di particolare rilevanza programmatica interessanti più direzioni regionali attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o promuovendo l'istituzione delle strutture temporanee o di progetto di cui all'art. 12.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, la descrizione analitica delle attribuzioni del segretario generale di cui al presente articolo ed il puntuale raccordo con le funzioni dirigenziali e con gli organi di direzione politico-amministrativa, sono definiti in specifico provvedimento di organizzazione adottato ai sensi dell'art. 5.».

Art. 3.


Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2008

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2008 le parole «dal Capo di Gabinetto» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 23/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal segretario generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto della Giunta e dai direttori regionali della Giunta. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, all'interno del Comitato di coordinamento delle direzioni, al segretario generale spetta, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione agli organi di direzione politico-amministrativa, nella definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità».

3. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2008 le parole «dal Capo di Gabinetto della Giunta» sono sostituite dalle seguenti «dal Segretario generale della Giunta regionale.».



Art. 4.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 23/2008*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 sono abrogati.
2. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2008 è sostituita dalla seguente «Figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale n. 23/2008*

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2008 è soppresso.

Art. 6.

*Modifiche all'art. 18
della legge regionale n. 23/2008*

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole «Oltre ai compiti indicati negli articoli» sono inserite le seguenti «8-bis».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 23
della legge regionale n. 23/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2008 le parole «Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta» sono sostituite dalle seguenti «L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale» e dopo le parole «nonché di» sono inserite le seguenti «Segretario generale della Giunta regionale e di».
2. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2008 le parole «quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «quello di Capo di Gabinetto della Giunta regionale» e dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le seguenti «e di Segretario generale della Giunta regionale».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 24
della legge regionale n. 23/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 le parole «Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti» sono sostituite dalle seguenti «L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito».
2. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole «direttore regionale» sono inserite le seguenti «Segretario generale della Giunta regionale».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 è inserito il seguente:

«3-bis. Il segretario generale della Giunta regionale è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione, anche fra persone esterne all'amministrazione regionale, ai sensi del comma 4, attraverso procedure di evidenza pubblica.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 29
della legge regionale n. 23/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole «i dirigenti di settore della struttura interessata» sono inserite le seguenti «in assenza di vice direttori».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 37
della legge regionale n. 23/2008*

1. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole «di cui alla presente legge» sono aggiunte, infine, le seguenti «con esclusione della figura del segretario generale».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 7/2011

Art. 11.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 7/2011*

1. Alla lettera f), comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2011 le parole «agli articoli 10, 14 e 15 della legge regionale n. 23/2008» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 10 e 15 della legge regionale n. 23/2008».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 settembre 2014

CHIAMPARINO

(Omissis).

14R00406



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 2014, n. 6.

Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 29 luglio 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Questa legge ratifica, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, l'intesa stipulata tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto - di seguito denominata «intesa» - e sottoscritta in data 11 ottobre 2013, a Trento, dal Vicepresidente facente funzioni della Provincia autonoma di Trento e in data 15 ottobre 2013, a Venezia, dall'assessore delegato dal Presidente della Regione Veneto, nel testo allegato e parte integrante di questa legge.

2. L'intesa disciplina, anche in deroga alle vigenti norme provinciali, l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto, non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto).

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza provinciale.

Art. 3.

Efficacia dell'intesa ed entrata in vigore

1. L'efficacia dell'intesa è disciplinata dall'art. 12 della medesima.

2. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 luglio 2014

ROSSI

ALLEGATO

INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE DEL VENETO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA INTERESSANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE.

Visti:

il d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in particolare l'art. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), l'art. 9, numeri 9) e 10), l'art. 12, l'art. 13 e l'art. 14, commi 2 e 3;

il d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;

il d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), in particolare l'art. 01;

l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

l'art. 117, ottavo comma, della Costituzione;

il d.p.r. 15 febbraio 2006 recante «Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per la Provincia autonoma di Trento»;

l'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

il regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

la legge regionale della Regione del Veneto n. 11/2001;

la legge regionale della Regione del Veneto n. 26/2006;


l'art. 16-*decies*, settimo comma, della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 18/1976;

la legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1/2007;

la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 411 del 24 febbraio 2009 relativa al conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico, con l'esclusione delle derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali.

Premesso che:

con accordo sottoscritto in data 25-29 novembre 2005 tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto, ratificato rispettivamente con legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1/2007 e legge regionale della Regione del Veneto n. 26/2006, sono



stati disciplinati i rapporti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto, consistenti negli impianti di Schener-Moline e Bussolengo-Chievo;

al comma 1 dell'art. 16 dell'accordo sopraccitato è stato previsto che, per tutte le concessioni di derivazione d'acqua con opere poste a scavalco tra i due Enti non regolate dallo stesso accordo, si rinvia a successive intese tra la Provincia e la Regione, in coerenza con i principi generali stabiliti nello stesso;

si rende pertanto necessario definire, attraverso un'apposita intesa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni interessanti entrambi i territori;

i procedimenti amministrativi ed i relativi atti e provvedimenti amministrativi riferiti o, comunque, riferibili alle concessioni oggetto della presente intesa, sono disciplinati dalla medesima.

Tutto ciò premesso,

TRA

La Provincia autonoma di Trento, (di seguito denominata anche «Provincia») rappresentata dal Vicepresidente f.f., dott. Alberto Pacher; e

La Regione del Veneto (di seguito denominata anche «Regione») rappresentata dall'Assessore all'Ambiente, arch. Maurizio Conte, delegato dal Presidente;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

2. La presente intesa ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Provincia e la Regione per l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti riguardanti concessioni di derivazione di acque pubbliche, interessanti il territorio dei due Enti, ad esclusione di quanto disciplinato con l'accordo sottoscritto in data 25-29 novembre 2005 tra la Provincia e la Regione, ratificato rispettivamente con legge della Provincia n. 1/2007 e legge della Regione n. 26/2006.

3. Ai fini della presente intesa si intendono per concessioni di acque pubbliche interessanti i territori dei due Enti quelle con prelievo da corso d'acqua superficiale, da sorgente o da pozzo, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'opera di presa o l'opera di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, o l'invaso, nel caso di opera di presa con invaso, siano attraversati dal confine tra i territori dei due Enti;

b) l'opera di presa si trovi sul territorio di un Ente e l'utilizzo dell'acqua avvenga nel territorio dell'altro Ente;

c) le opere di presa siano più di una e siano ubicate sul territorio di entrambi gli Enti.

Art. 2.

Competenze e procedure

1. L'istruttoria dei procedimenti amministrativi spetta:

a) all'Ente, definito Ente competente, nel cui territorio insiste la maggior parte della superficie dello specchio d'acqua determinato dal massimo rigurgito a monte dell'opera di presa dell'impianto;

b) nel caso di assenza di massimo rigurgito, all'Ente nel cui territorio insiste la maggior parte dell'impianto costituito da opere di presa, opere di adduzione, di utilizzo e, ove previste, di restituzione;

c) nel caso di opera di presa nel territorio di un Ente e utilizzo nel territorio dell'altro Ente, all'Ente nel cui territorio è ubicata l'opera di presa;

d) nel caso di più opere di presa ubicate nel territorio di entrambi gli Enti, all'Ente nel cui territorio viene effettuato il maggior prelievo di acqua.

2. L'Ente competente cura l'istruttoria dei procedimenti amministrativi riguardanti le concessioni oggetto della presente intesa secondo le norme legislative, regolamentari e pianificatorie vigenti nel rispettivo territorio.

3. L'Ente competente riceve l'istanza e ne trasmette copia all'altro Ente e ciascuno ne cura la pubblicità nei termini e modi previsti dai rispettivi ordinamenti. L'altro Ente provvede, entro i successivi 30 giorni, dal termine della pubblicazione, a comunicare il proprio interesse ad essere invitato a partecipare al procedimento, indicando i soggetti e gli Enti, pubblici e privati, che a seguito della pubblicazione, hanno manifestato interesse a partecipare allo stesso.

4. L'Ente competente provvede alla conclusione dell'istruttoria del procedimento e dà comunicazione all'altro Ente degli esiti istruttori, trasmettendo lo schema del provvedimento finale.

5. Entro 60 giorni dalla ricezione della proposta di provvedimento, l'Ente ricevente esprime parere sullo schema di provvedimento. Entro i successivi 60 giorni, l'Ente competente, adotta il provvedimento finale. Decorso il termine di 60 giorni, in assenza di detto parere, l'Ente competente provvede prescindendo dal medesimo.

5-bis. In caso di istanze di variante alle concessioni oggetto della presente intesa, qualora gli interventi riguardino opere o nuova risorsa non ubicate nel territorio dell'Ente competente, l'altro Ente assolve alle funzioni dell'Ente competente con le modalità stabilite dal comma 2 al comma 5 del presente articolo. L'Ente competente provvederà all'adeguamento degli atti di concessione in conformità ai provvedimenti di variante adottati dall'altro Ente.

6. In caso di parere sfavorevole, ai fini del superamento del dissenso si applica quanto previsto dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

1. Qualora le istanze di cui agli articoli precedenti riguardino interventi soggetti alla valutazione di impatto ambientale, la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale è curata dall'Ente nel cui territorio è prevista la realizzazione degli interventi medesimi, sulla base delle norme ivi vigenti.

2. L'Ente procedente comunica l'inizio del procedimento di valutazione di impatto ambientale all'altro Ente, che può partecipare al procedimento formulando osservazioni o esprimendo un parere non vincolante. La Regione o la Provincia comunica l'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale all'Ente competente entro 60 giorni dalla sua conclusione.

3. Qualora gli interventi da eseguire siano localizzati sul territorio di entrambi gli Enti, ambedue le Amministrazioni si attiveranno per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale sulla base di procedimenti coordinati volti al raggiungimento di una specifica intesa sull'insieme dell'opera finita.

Art. 4.

Attività ispettiva sulla derivazione

1. L'attività di polizia idraulica e l'attività tecnico-ispettiva, nonché l'attività di irrogazione delle sanzioni, inerenti le opere di cui alla presente intesa sono esercitate dagli Enti ciascuno sul proprio territorio.

2. Qualora l'Ente accertatore non sia anche Ente competente ai sensi della presente intesa, dà comunicazione a quest'ultimo degli esiti dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti inerenti la concessione.



Art. 5.

Sicurezza e gestione degli invasi

1. La Provincia e la Regione, relativamente alle derivazioni oggetto della presente intesa, concordano di rinviare a successiva ulteriore intesa la definizione di competenze e procedure inerenti:

a) gli adempimenti in materia di sicurezza per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti e dighe di ritenuta non di competenza statale, o non affidate ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;

b) i progetti di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 6.

Criteri per la ripartizione dei canoni

1. Relativamente alle concessioni da rilasciare ai sensi della presente intesa, i canoni demaniali e gli altri corrispettivi per l'utilizzo dell'acqua sono calcolati sulla base delle tariffe vigenti nell'Ente competente.

2. Per utilizzi di acqua a scopo idroelettrico i canoni demaniali sono ripartiti tra gli Enti sulla base dei seguenti fattori e delle relative incidenze, espresse in percentuale:

a) fattore acqua: in relazione alla percentuale di bacino sotteso all'opera di derivazione nei rispettivi territori (incidenza 45%);

b) fattore salto: in relazione alla percentuale di salto insistente nei rispettivi territori (incidenza 45%);

c) fattore territorio: in relazione alla percentuale di territorio occupato nei rispettivi Enti (incidenza 10%).

3. Per utilizzi di acqua diversi da quello idroelettrico i canoni demaniali sono calcolati sulla portata media di concessione ovvero sul volume di concessione e sono ripartiti tra gli Enti nei seguenti termini:

a) nel caso di opera di presa nel territorio di un Ente ed utilizzo nel territorio dell'altro Ente, l'intero canone spetta all'Ente nel cui territorio insiste l'opera di presa;

b) nel caso di più opere di presa, ubicate nel territorio di entrambi gli Enti, il canone è ripartito tra ogni Ente in rapporto alla portata media o al volume derivato nel territorio di competenza;

c) nel caso di opera di presa posta a confine tra i territori dei due Enti, il canone è ripartito in rapporto alla percentuale di appartenenza del bacino sotteso al territorio di ciascuno dei due Enti.

4. I canoni demaniali saranno richiesti al concessionario dall'Ente competente, disponendo che i pagamenti siano effettuati direttamente dallo stesso concessionario a ciascun Ente, per la parte di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto di cui ai commi precedenti.

Art. 7.

Rilascio del deflusso minimo vitale

1. Relativamente alla definizione del valore del rilascio del deflusso minimo vitale in alveo, per le opere di presa attraversate dal confine, viene applicato il valore maggiore tra quello previsto dalla normativa vigente in Provincia e quello previsto dalla normativa vigente in Regione.

Art. 8.

Misuratori di portata e identificazione delle opere di presa

1. L'Ente competente impone all'utente di acqua pubblica l'obbligo di installare dispositivi per la misurazione e trasmissione dei quantitativi d'acqua derivata, nonché eventualmente di quella restituita, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa dell'Ente sul cui territorio si trovano le opere di presa, ovvero secondo le modalità ed i criteri concordati, tra gli Enti, in sede di istruttoria in relazione a eventuali specificità.

2. L'Ente nel cui territorio si trovano le opere di presa può imporre l'obbligo di apposizione sulle opere di derivazione di targhe o altri segni identificativi del titolo a derivare, ove previsti dalla relativa normativa.

Art. 9.

Provvedimenti in materia di protezione civile

1. Fino alla definizione degli accordi previsti dall'art. 36, comma 8, delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vigente nella Provincia, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006, per fare fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di piena, di siccità, di inquinamento, ecc., i relativi protocolli di intervento sono assunti d'intesa tra i rispettivi dirigenti delle strutture competenti in materia di protezione civile. Gli Enti si impegnano reciprocamente a rendere noti i nominativi e i recapiti dei soggetti competenti nonché le eventuali successive variazioni.

Art. 10.

Disposizioni per le concessioni in essere

1. La Provincia e la Regione concordano di effettuare una ricognizione delle concessioni in essere entro tre mesi dalla data di ultima sottoscrizione della presente intesa.

2. La documentazione relativa alle concessioni individuate a seguito della ricognizione di cui al comma 1, dovrà essere trasmessa, in originale, dall'Ente che ne è in possesso all'Ente competente. Obblighi, vincoli e modalità di esercizio delle derivazioni e utilizzazioni assentite con le concessioni in essere, rilevate ai sensi del comma 1, possono, proseguire senza soluzione di continuità fino alla naturale scadenza delle medesime. Nell'istruttoria relativa a procedimenti di modifica o di rinnovo delle stesse, l'Ente competente terrà conto, sulla base di adeguata documentazione da prodursi da parte del concessionario, delle specificità idrogeologiche territoriali, dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base dei vigenti atti di concessione.

3. I canoni demaniali, relativi alle concessioni in essere, saranno versati dal concessionario all'Ente competente a partire dall'annualità successiva a quella di ultima sottoscrizione della presente intesa.

4. Gli Enti rinunciano ai canoni pregressi relativi alle concessioni in essere, versati dal concessionario antecedentemente alla data indicata al comma 3, riconoscendone la spettanza all'Ente che li ha percepiti, senz'altro pretendere. Conseguentemente, gli Enti riconoscendo che la sottoscrizione della presente intesa determina la cessazione della materia del contendere, rinunciano ai ricorsi e agli atti dei giudizi tra gli stessi pendenti avanti il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. La presente intesa è valida a tempo indeterminato e potrà essere modificata o integrata a richiesta di una delle parti.


Art. 12.

Rinvio e disposizioni finali

1. Gli articoli 6, 9 e 10 della presente intesa sono immediatamente efficaci dalla data di ultima sottoscrizione.

2. La presente intesa è ratificata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione del Veneto con apposita legge provinciale e regionale conformemente al disposto dell'art. 117, comma 8, della Costituzione e produce effetti decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, nei rispettivi Bollettini Ufficiali, di entrambe le leggi regionale e provinciale, di ratifica.

3. La presente intesa si applica anche alle domande la cui istruttoria risulta pendente, limitatamente ai sub-procedimenti non ancora avviati.



4. La presente intesa si applica anche per la riscossione di canoni arretrati non riscossi, per eventuali contenziosi in atto nonché per l'eventuale richiesta di conguaglio.

5. Ciascuna delle parti si impegna a dare comunicazione senza ritardo all'altra parte degli estremi di pubblicazione della rispettiva legge di ratifica.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per la Provincia Autonoma di Trento
Il Vicepresidente ff.: PACHER

Per la Regione del Veneto
L'assessore all'ambiente: CONTE

14R00390

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

- 23, comma 1, e 28, comma 1, che prevedono la concessione di contributi per sostenere l'attuazione, da parte delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di progetti di utilità sociale e di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori;

- 26, comma 1, lettera b), il quale stabilisce che i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dai citati articoli 23, comma 1, e 28, comma 1, siano fissati con successivo regolamento di attuazione;

- 42, comma 3, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), il regolamento di cui al proprio decreto n. 0255/Pres. del 25 settembre 2008 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima; RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di

cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata e integrata, da ultimo, dalle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1206;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 26, comma 1 lettera b), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale e per iniziative di formazione e aggiornamento degli associati di cui agli articoli 23, comma 1 e 28, comma 1 della legge.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) progetto: iniziativa consistente in un insieme di attività volte al conseguimento di un obiettivo specifico, predefinito e limitato nel tempo, il quale concorre alla realizzazione degli scopi dell'associazione beneficiaria;

b) formazione e aggiornamento: attività educativa volta alla trasmissione e all'approfondimento delle competenze e capacità necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale nonché al rafforzamento del senso di appartenenza all'associazione;

c) costo complessivo: il costo totale previsto per l'attuazione del progetto;

d) spesa ammissibile: la somma delle categorie di spesa direttamente imputabili e pertinenti alla realizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 7 o dell'iniziativa formativa, ai sensi dell'articolo 9;

e) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto o dell'iniziativa formativa, nonché le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale di cui al presente regolamento;

f) utilità sociale: l'erogazione di servizi con carattere prevalente di mutualità e non di natura commerciale, atti a soddisfare un bisogno umano, ovvero un interesse pubblico e volti al miglioramento della qualità della vita;

g) modifiche sostanziali: le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le associazioni che attuano:

a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro;

b) iniziative di formazione e aggiornamento a favore dei propri associati.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono risultare iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo, nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge.

3. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le associazioni partecipanti devono essere iscritte al registro di cui al comma 2.

Art. 4.

Oggetto e misura dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento hanno ad oggetto il finanziamento di:

a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, che perseguono una o più finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) si svolgono interamente nel territorio regionale;

2) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi;

b) iniziative proposte dalle associazioni per la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) si svolgono interamente nel territorio regionale;

2) si riferiscono alle attività e finalità statutarie delle associazioni proponenti;

3) prevedono una durata delle attività formative non superiore a dodici mesi;

4) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dei partecipanti. 2. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammessa, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetti e iniziative realizzati da una singola associazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art. 5.

Procedura attuativa e struttura responsabile

1. La struttura responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento è il Servizio competente in materia di promozione sociale, di seguito Servizio, che provvede alla concessione dei contributi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta sulla base della modulistica di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell'associazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma.

3. La domanda è corredata dalla scheda del progetto presentato, allegato B o C, in relazione alla tipologia del progetto.

4. Ogni associazione può presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualità di partner ad un solo progetto o ad una sola iniziativa formativa. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola associazione individuata come capofila.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è causa di inammissibilità della domanda.

6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC).

Capo II

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE

Art. 7.

Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.

2. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) compensi a professionisti esterni e agli associati per prestazioni di servizi, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

c) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;



d) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto;

e) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto;

f) spese di personale dipendente dell'associazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto;

g) le spese per l'assicurazione stipulata per il progetto e relativa ai soli associati coinvolti nel progetto.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;

b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;

c) il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il limite di cui al comma 2, lettera f);

d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;

e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;

f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni;

g) rappresentanza;

h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;

i) le spese per studi, ricerche ed indagini.

4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo.

5. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera f) devono essere rilevabili da cedolini paga debitamente quietanzati e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Qualora il personale interno sia addetto anche ad attività estranee al progetto finanziato, deve essere rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.

6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

7. Le spese per i professionisti esterni e per gli associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera.

8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera b), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a pasto, 80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 8.

Criteri di valutazione e criteri di priorità

1. La valutazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:

a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'associazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:

1) punti 10 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il venticinque e il trenta per cento;

2) punti 15 se il cofinanziamento è superiore al trenta per cento;

3) punti 20 se il cofinanziamento è superiore al quaranta per cento;

b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;

2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;

3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;

4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2:

1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due associazioni;

2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre associazioni;

3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre associazioni;

d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:

1) punti 10 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni;

2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due province;

3) punti 20 se il progetto è proposto sull'intero territorio regionale, cioè in almeno un comune per provincia;

e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:

1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico;

2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico.

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);

b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);

c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Capo III

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Art. 9.

Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo previsto per le iniziative di formazione e aggiornamento sociale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse.

2. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) compensi a professionisti esterni e a professionisti associati per attività di docenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento dell'iniziativa formativa;


c) spese di personale dipendente dell'associazione direttamente coinvolto nell'iniziativa formativa con riferimento al periodo di durata della stessa, nel limite massimo del 20 per cento del costo dell'iniziativa formativa;

d) spese per l'assicurazione stipulata per l'iniziativa formativa e per i soli associati coinvolti nella stessa;

e) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati partecipanti all'attività di formazione ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

f) spese di noleggio di materiali e attrezzature;

g) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo dell'iniziativa formativa.



3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
- l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
 - il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il limite di cui al comma 2, lettera c);
 - l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
 - l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
 - vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni;
 - rappresentanza;
 - iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
 - le spese per studi, ricerche ed indagini.

4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo.

5. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera c) devono essere rilevabili da cedolini paga debitamente quietanziati e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Qualora il personale interno sia addetto anche ad attività estranee al progetto finanziato, deve essere rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.

6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

7. Le spese per i professionisti esterni e per i professionisti associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera.

8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera e), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a pasto, 80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo del litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 10.

Criteri di valutazione e criteri di priorità

1. La valutazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale degli associati partecipanti alla formazione rispetto al totale degli associati:

- punti 10 se la percentuale è compresa tra il 30 ed il 50 per cento;
- punti 15 se la percentuale è compresa tra il 51 ed il 70 per cento;
- punti 20 se la percentuale è oltre il 70 per cento;

b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

- punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
- punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;
- punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
- punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2:

- punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due associazioni;
- punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre associazioni;
- punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre associazioni.

2. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
- iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

Capo IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 11.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

Art. 12.

Istruttoria e formazione della graduatoria

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità dei progetti e delle iniziative formative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti e delle iniziative stesse.

2. I progetti e le iniziative formative risultati ammissibili sono valutati sulla base dei criteri stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10. Con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di promozione sociale entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:

a) le graduatorie in cui sono inseriti, secondo l'ordine decrescente di punteggio, i progetti e le iniziative formative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché i progetti e le iniziative formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;


b) gli elenchi dei progetti e delle iniziative formative non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il Servizio comunica per iscritto ai richiedenti l'assegnazione del contributo.

4. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l'entità di contributo prevista dall'articolo 4 comma 2, a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto.

6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la comunicazione di cui al comma 3 e tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).



Art. 13.

Cumulo di contributi

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come da dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).

2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa formativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

Art. 14.

Avvio del progetto finanziato

1. Il progetto e l'iniziativa formativa possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e sono avviati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

Art. 15.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione della graduatoria di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a), secondo l'ordine della graduatoria.

2. Con il medesimo decreto di concessione viene disposta, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e di crescita.

4. Nel caso in cui l'associazione risulti già beneficiaria di contributi concessi dal Servizio negli esercizi precedenti ma, a seguito dell'approvazione del rendiconto, risulti debitrice dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalità previste dall'articolo 49, comma 1, della LR 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate.

Art. 16.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l'indicazione del Servizio concedente il contributo.

Art. 17.

Variazioni del progetto o iniziativa formativa

1. Il Direttore del Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi del progetto o iniziativa formativa solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa stessi.

Art. 18.

Rendicontazione della spesa

1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto:

a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, redatta sul modello predisposto dal Servizio, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, ai sensi dell'articolo 41 della legge;

b) la relazione finale dettagliata sull'attività svolta, attestando che il progetto o iniziativa è stato realizzato e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso;

c) la dichiarazione attestante l'importo totale della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa e l'entità e la provenienza di eventuali altri contributi ottenuti per il medesimo progetto o iniziativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, tenuto conto che la somma dei contributi ottenuti non deve complessivamente superare l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Il termine per la rendicontazione è fissato al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni di spesa, rispetto a quanto indicato negli allegati B o C, entro il limite massimo del venti per cento dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.

4. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.

5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul sito internet regionale la relativa modulistica.

Art. 19.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 18, comma 2;

d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa originariamente programmati;

e) rendicontazione di un importo inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso.


2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo.

Art. 20.

Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.



Art. 21.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Modifiche della modulistica

Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati A, B e C del presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito internet regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014 la domanda per i contributi di cui ai Capi II e III è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed il termine di rendicontazione è indicato nel decreto di concessione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.

2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, limitatamente ai contributi concessi per l'anno 2014, considera quelli concessi ai sensi del decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la tenuta del registro di cui all'articolo 20 della legge, si considera l'iscrizione nel Registro disciplinato con decreto del Presidente della Regione del 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale).

4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge, il decreto del Presidente della Regione n. 255/2008 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24.

Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

14R00321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2014, n. **0142/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'articolo 174, lettera a), come sostituito dall'articolo 2, comma 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 174, con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a);

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)», emanato con proprio decreto 22 gennaio 2014, n. 08/Pres.;

Ritenuto opportuno apportare talune modifiche al succitato regolamento emanato con proprio decreto n. 08/Pres./2014, al fine di migliorare il procedimento amministrativo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1144;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera *a*) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera *a*) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

Art. 1.

*Modifica all'articolo 6
del decreto del Presidente della Regione n. 8/2014*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2014, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'accesso al contributo, l'interessato presenta una domanda secondo uno schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel suo sito istituzionale, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e corredata dalla documentazione prevista dal bando».

Art. 2.

*Modifica all'articolo 16
del decreto del Presidente della Regione n. 8/2014*

1. la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2014 è sostituita dalla seguente:

«*d*) qualora dal bilancio finale entrate/spese di cui alla lettera *d*) dell'articolo 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto nel decreto di concessione.»

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2014, come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il presidente*: SERRACCHIANI

14R00322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2014, n. **0145/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014)

IL PRESIDENTE


Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto l'art. 3, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 con cui si è modificato il disposto di cui agli articoli 21 e 26 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 in materia di preposizione degli Assessori alle Direzioni prevedendo, in particolare, la possibilità che la preposizione medesima possa esser anche non unitaria;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visti i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del giorno 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., del giorno 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., del giorno 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., del giorno 25 giugno 2012, n. 0133/Pres. e del giorno 5 settembre 2013, n. 0161/Pres. con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto Regolamento;

Atteso che le ipotesi di modifica predisposte dai competenti uffici sono state oggetto di diramazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 4/2001 della Segreteria generale, con nota mail della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme del giorno 15 aprile 2014;



Effettuato il confronto con le parti sindacali, in ordine alla suddetta ipotesi di modifica, il giorno 17 aprile 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 16 maggio 2014, n. 886 con la quale si è approvato, in via preliminare, il suddetto documento riportante “Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.”;

Atteso che, nella seduta del giorno 19 giugno 2014, la I Commissione consiliare permanente ha espresso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto documento;

Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del “Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.”;

Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 4 luglio 2014, n. 1253;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

Modifica all’art. 7 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 7 dell’art. 7 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali) dopo le parole «dell’Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono aggiunte le parole «, sentito il Direttore generale».

Art. 2.

Modifica all’art. 11 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 1 dell’art. 11 del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole «Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle parole «Direttore generale».

Art. 3.

Modifica all’art. 13 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 3 dell’art. 13 del DPRReg 0277/Pres./2004, dopo le parole «Giunta regionale» sono aggiunte le parole «, sentito il Comitato di direzione».

Art. 4.

Modifiche all’art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 2 dell’art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) dopo le parole «verso l’assessore» è aggiunta la parola «competente»;

b) dopo le parole «o l’assessore» è aggiunta la parola «competente».

Art. 5.

Modifiche all’art. 23 bis del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 1 dell’art. 23 bis del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) Le parole «al Direttore generale e» sono soppresse;

b) Le parole «, rispettivamente, dall’art. 17-bis, comma 5 e» sono soppresse;

c) Le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle parole «Direttore generale ai sensi dell’art. 17-bis, comma 5,».

Art. 6.

Modifiche all’art. 26 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 1 dell’art. 26 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) nel primo periodo la parola «sentito» è sostituita dalle parole «sentiti il Direttore generale e»;

b) nel secondo periodo la parola «sentito» è sostituita dalle parole «sentiti il Direttore generale e».

Art. 7.

Introduzione degli articoli 36-bis e 36-ter del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Dopo l’art. 36 del DPRReg 0277/Pres./2004 sono introdotti i seguenti:

«Art. 36-bis (Comitato di direzione). — 1. Il Comitato di direzione, organo collegiale di coordinamento, consultazione, analisi, proposta, elaborazione in materia di organizzazione e funzionamento dell’apparato regionale, di programmazione generale e gestione dell’attività amministrativa, svolge le seguenti attività:

a) può formulare osservazioni sul Piano strategico regionale;

b) analizza lo svolgimento della gestione;

c) sviluppa la collaborazione tra le direzioni centrali;

d) concorda e verifica l’attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle direzioni centrali, rimuovendo gli ostacoli emergenti;

e) esamina temi e problemi organizzativi, operativi e di funzionamento di interesse generale e le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici e formulando proposte;

f) esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse direzioni centrali;

g) esamina ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione all’esame del Comitato.

Art. 36-ter (Composizione e funzionamento del Comitato di direzione). — 1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dai direttori centrali ed equiparati, con esclusione di quelli preposti alle direzioni degli Enti regionali, nonché dal Capo di Gabinetto.



2. La convocazione del Comitato di direzione, con il relativo ordine del giorno, avviene a cura del Direttore generale che predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste formulate dai direttori centrali. L'atto di convocazione e l'ordine del giorno sono messi a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.

3. Possono partecipare alle sedute del Comitato, i dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

4. Per ogni seduta è redatto un verbale che viene messo a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.».

Art. 8.

Modifica all'art. 37 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'art. 37 del DPRReg 0277/Pres./2004 dopo le parole «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono aggiunte le parole «, sentito il Direttore generale».

Visto: il Presidente: SERRACCHIANI

14R00396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2014, n. 0148/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e in particolare l'art. 63;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;

Visto il Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 13 settembre 2013, n. 0166/Pres. e modificato con proprio decreto 21 novembre 2013, n. 0218/Pres.;

Ritenuto, di modificare il citato Regolamento al fine di:

prevedere la possibilità di attivare tirocini da svolgersi nel periodo estivo, rivolti a studenti che hanno compiuto i 16 anni di età;

ampliare la tipologia delle cooperative sociali che possono promuovere i tirocini;

indicare ulteriori soggetti promotori per l'attivazione dei tirocini rivolti a specifiche categorie di soggetti svantaggiati;

prevedere raccordi tra i soggetti promotori nel caso di tirocini attivati per persone svantaggiate;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 26 maggio 2014 e 12 giugno 2014, hanno espresso parere favorevole sulle modifiche al testo del Regolamento *de quo*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1154, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 2 luglio 2014 ha esaminato il testo del sopra citato Regolamento di modifica esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2013, n. 1309, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166

Art. 1.

*Modifiche al titolo
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013*

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole: «commi 1 e 2» sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013 le parole: «commi 1 e 2» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013 dopo le parole: «tra un soggetto ospitante e una persona in cerca di lavoro» sono inserite le seguenti: «o uno studente».

3. Alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

«In particolare, per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti svantaggiati, al fine di garantire la continuità con gli eventuali percorsi precedentemente attivati, i soggetti promotori di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), punti 1), 2) e 3), attivano gli opportuni raccordi con i Servizi sociali dei comuni o con le Aziende sanitarie che hanno in carico i tirocinanti.».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 2
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.»;

b) la lettera d) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«d) i percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa, comunque denominati, attivati anche in ottica di contrasto alla povertà, aventi la finalità di offrire al destinatario percorsi/esperienze tutelati in ambienti lavorativi allo scopo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo.».

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 5
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento del tirocinio estivo, il tirocinante deve aver compiuto sedici anni di età e non vi è obbligo di essere in stato di disoccupazione»;

b) al comma 2, le parole: «I requisiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 6
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013*

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il numero 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:

«3) cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), iscritti nello specifico albo regionale;»;

b) dopo il numero 3) della lettera c), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis) Servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti alla cittadinanza sociale);

3-ter) Aziende per i servizi sanitari;»;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) tirocinio estivo:

1) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente ai propri studenti;

2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;



3) istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;

4) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della macro tipologia A (obbligo formativo) di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7, nonché ai sensi del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 26 agosto 2013, n. 4338 (Adozione delle direttive in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi), limitatamente ai propri studenti.

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 9
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2003*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2003 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre mesi»;

b) al comma 2, le parole: «*a*, lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «2 1-bis»;

c) al comma 5, le parole: «del tirocinio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei tirocini di cui ai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 6, le parole: «del tirocinio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei tirocini di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 8.

*Modifica dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Regione n. 166/2003*

1. Alla fine del secondo periodo del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2003 sono aggiunte le seguenti parole: «; in via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00323

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20.

Norme in materia di cinema e audiovisivo.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Parte prima -
della Regione Emilia-Romagna n. 226
del 23 luglio 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 2, 4, 5 e 6 del proprio statuto, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione e sviluppo economico nonché di promozione del territorio anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali.

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento per la loro promozione, qualificazione e sviluppo.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono volti a favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica e audiovisiva nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.

2. La Regione, ai fini dello sviluppo culturale e sociale del territorio:

a) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva;

b) promuove la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;



c) promuove lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne e altre manifestazioni;

d) favorisce azioni mirate all'alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche.

3. La Regione, nell'ambito della sua programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività cinematografiche e audiovisive nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, considerate ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale. In quest'ottica opera per:

a) favorire la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale;

b) promuovere e sostenere l'attività di produzione cinematografica e audiovisiva con contenuto narrativo o documentaristico nel territorio dell'Emilia-Romagna, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale;

c) sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico nel settore, anche ai fini della convergenza tra i diversi mezzi e linguaggi di espressione e comunicazione e della generazione di nuove imprese;

d) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive.

4. La Regione, nel settore della diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive:

a) promuove la programmazione e la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale, d'essai, nonché di quelle di interesse regionale;

b) favorisce e sostiene le attività di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo al patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale;

c) sostiene iniziative di promozione del cinema e dell'audiovisivo, realizzate senza finalità di lucro;

d) promuove e sostiene azioni mirate a diversificare e qualificare l'offerta di opere cinematografiche e audiovisive;

e) promuove gli autori e la produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani.

5. La Regione, ai fini della crescita del sistema degli esercizi cinematografici:

a) sostiene lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, in coerenza con i principi previsti nell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico), con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai;

b) sostiene l'esercizio cinematografico, riconoscendo ad esso un importante ruolo di aggregazione sociale e di interesse pubblico, per garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree svantaggiate.

6. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) favorire la competitività, lo sviluppo imprenditoriale, professionale e la crescita occupazionale, soprattutto giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;

b) favorire, con un'adeguata opera di informazione, l'accesso a risorse dell'Unione europea, anche attraverso forme dirette di partecipazione;

c) favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;

d) favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio.

Capo II

PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Sezione I

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 3.


Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione al fine di favorire la crescita dell'industria cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio:

a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;

b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

c) valorizza le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro.



2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;

c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese e a sostegno della creazione di nuove imprese per nuovi lavori.

Sezione II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ

Art. 4.

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, promuove e sostiene, d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, operanti in Emilia-Romagna:

a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;

b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;

c) progetti di alfabetizzazione del pubblico;

d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

Art. 5.

Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale

1. La Regione, al fine di promuovere le industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale e ad alto impatto occupazionale portatrici di cambiamento sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, sostiene la crescita e il rafforzamento competitivo del settore multimediale, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative. A tal fine sostiene:

a) lo sviluppo dell'imprenditorialità, in particolare giovanile, lungo tutta la filiera produttiva, anche con l'apporto di nuovi modelli e concetti di impresa, la creazione di reti di imprese, di luoghi di aggregazione e accelerazione imprenditoriale nelle città;

b) la ricerca, l'innovazione tecnologica, la diversificazione produttiva, a partire dalle forme di comunicazione e fruizione dei prodotti audiovisivi;

c) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione dei contenuti e delle opere;

d) l'attrazione di investimenti produttivi per l'inserimento di imprese e l'offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali;

e) la promozione internazionale e lo sviluppo di partenariati internazionali.

Art. 6.

Sostegno all'esercizio cinematografico

1. La Regione sostiene l'esercizio cinematografico, ai sensi dell'art. 2, comma 5, con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta.

2. Al fine di favorire la funzione di aggregazione sociale esercitata dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostiene specifici progetti volti a migliorare, accrescere e diversificare l'offerta di servizi e di produzioni culturali, nell'ambito della programmazione cinematografica.

3. La Regione sostiene le sale d'essai, riconosciute ai sensi della normativa statale, e i circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico.

Art. 7.

Convenzioni

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma di cui all'art. 12, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), e all'art. 6 aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività dei progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Art. 8.

Emilia-Romagna Film Commission

1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Film Commission, ai fini della presente legge, si intendono:

a) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;

b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;



c) la promozione delle risorse professionali della regione;

d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani;

e) la gestione coordinata del fondo per l'audiovisivo di cui all'art. 10.

Art. 9.

Partecipazione ad Associazione per Film Commission

1. Allo scopo di partecipare al coordinamento delle attività di Film Commission a livello nazionale, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, è autorizzata ad aderire, in qualità di associato, ad un'associazione che persegua le seguenti finalità:

a) promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo delle «Film Commission» italiane;

b) promuovere e tutelare, nell'ambito delle stesse «Film Commission», gli standard professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, anche attraverso corsi di formazione;

c) promuovere il territorio ed i servizi degli associati nelle occasioni di partecipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed internazionali;

d) promuovere contatti con enti e istituzioni nazionali e internazionali al fine di offrire ai propri associati costanti informazioni sull'andamento del settore cinematografico e sulle conseguenti strategie da elaborare e perseguire.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.

4. La Regione partecipa all'associazione con una prima quota di adesione, non superiore a euro 2000,00.

5. La Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 10.

Fondo per l'audiovisivo

1. La Regione istituisce il fondo per l'audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della sua distribuzione, riconoscendo tali attività qua-

le fattori strategici per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.

3. Nella ripartizione dei fondi si terrà conto di un principio di equilibrio tra le diverse tipologie di opere secondo i criteri stabiliti nel programma triennale.

Art. 11.

Tipologie di intervento regionale

1. La Regione promuove le finalità di cui all'art. 2, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

2. Le attività di cui all'art. 8 sono attuate direttamente dalla Regione.

3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio, previste dall'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo).

Art. 12.

Programma regionale triennale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale in materia di cinema e audiovisivo il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del settore. La proposta di programma triennale della Giunta regionale tiene conto anche delle indicazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di settore.

2. Il programma triennale, contenente il quadro conoscitivo del settore, definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio ed i criteri e le modalità per la verifica del loro raggiungimento;


b) le modalità per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10;

c) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

d) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;

e) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa del programma di cui all'art. 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:

1) agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;

2) agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

3) agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;

b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si ricordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13 del 1999 dopo la parola «istituzionali» sono inserite le seguenti: «operanti in materia di spettacolo dal vivo» e le parole: «nonché cinematografiche e audiovisive» sono soppresse.

2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.

3. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione pro-

fessionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo.».

Art. 16.

Norme transitorie

1. Il primo programma di cui all'art. 12 trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2015.

2. Per l'anno 2014 trovano comunque applicazione le norme della legge regionale n. 13 del 1999 nel testo prevalente alle modifiche apportate dall'art. 14.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito di unità previsionali di base (U.P.B.) esistenti o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 gli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spesse correnti», elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

3. Per gli esercizi successivi al 2016 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e legge regionale 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2014

ERRANI

14R00343

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2014, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il parere istituzionale della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell'8 aprile 2014;

Considerato quanto segue:

1. L'Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni e volti a proporre, entro il mese di marzo del 2014, una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente in materia, con l'obiettivo di perseguire il superamento dell'attuale sistema incentrato sulle società della salute, fermo restando il principio cardine dell'integrazione socio-sanitaria e quello connesso al ruolo degli enti locali;

2. Nel quadro dell'organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale si rende necessario definire le modalità di esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali nelle materie sociali (come individuate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) ed il coordinamento con i nuovi strumenti per l'integrazione

socio-sanitaria, come proposti dalla legge 29 luglio 2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale»), da ritenersi coordinata con la presente;

3. Si ritiene che al fine della migliore applicazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali sociali sia necessario: far coincidere l'ambito territoriale con quello della zona-distretto; rendere la conferenza zonale il punto di riferimento per i comuni e le unioni; individuare nella convenzione zonale lo strumento per l'esercizio associato, in alternativa all'eventuale unione di zona. Si ritiene altresì che questa architettura organizzativa, in ossequio alla filosofia che in Toscana sottende da anni la scelta di sviluppare atti programmatori integrati, debba necessariamente integrarsi con gli strumenti della convenzione zonale per l'integrazione socio-sanitaria e la governance multilivello, articolata sui livelli aziendale, di area vasta e regionale, di cui alla sopracitata legge regionale n. 44/2014 di modifica della legge regionale n. 40/2005;

4. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, con conseguenti modifiche del testo.

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: «i comuni e le province» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni, singoli o associati.»

Art. 2.


Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 41/2005

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (*Il comune*). — 1. I comuni sono titolari della funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi della presente legge.

2. I comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio della funzione fondamentale ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assolvono a detto obbligo mediante l'esercizio associato delle seguenti funzioni, servizi e attività:

a) definizione del percorso assistenziale personalizzato ai sensi degli articoli 6 e 7;

b) definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate, di cui risultano competenti ai sensi del presente comma;



c) erogazione delle prestazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;

d) progettazione e gestione degli interventi e dei servizi di cui al capo I del titolo V, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4;

e) autorizzazione, vigilanza e controllo delle strutture residenziali e semiresidenziali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 23 e 24;

f) determinazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) ed eventuale determinazione dei livelli delle prestazioni ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.

3. I comuni, congiuntamente con le aziende unità sanitarie locali, erogano interventi e servizi dell'alta integrazione socio-sanitaria, di integrazione socio-sanitaria, nonché i servizi finanziati dal fondo per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

4. Nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale possono essere previste specificazioni in merito agli interventi e ai servizi di cui al presente articolo.

5. Le funzioni dei comuni sono esercitate negli ambiti e nelle forme previsti dal Capo II del Titolo III.».

Art. 3.

Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 41/2005

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 41/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano fino al riordino delle funzioni delle province.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 41/2005

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 (*Piano di inclusione zonale*). — 1. Il piano di inclusione zonale (PIZ) determina, con riferimento alla funzione fondamentale in ambito sociale dei comuni e in conformità con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, le attività da

perseguire tramite le reti di servizi e di welfare territoriale e gli obiettivi di servizio, ai fini di migliorare e consolidare le politiche sociali tendenti a garantire:

a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inapproprietezze e promuovano forme assistenziali per favorire le responsabilità delle persone e dei nuclei familiari;

b) opportunità di risorse occupazionali;

c) la riaffermazione di un compiuto sistema sussidiario tra enti e di questi con i cittadini per utilizzare le risorse del welfare.

2. Il PIZ, in particolare, definisce:

a) i servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;

b) i servizi e le misure per favorire la permanenza a domicilio;

c) i servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;

d) i servizi a carattere residenziale per le fragilità;

e) le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale;

f) le modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale e regionale.

3. Il PIZ definisce anche l'integrazione con i servizi e gli ambiti di attività indicati all'articolo 3, comma 2, lettera b), e si coordina con i relativi strumenti attuativi.


4. Il PIZ è approvato dalla conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34, ovvero dalle società della salute, ove esistenti, e si coordina con le altre politiche socio-sanitarie integrate a livello di zona-distretto nell'ambito del piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

5. Il PIZ ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte attuativa del PIZ viene aggiornata annualmente ed è condizione per l'attivazione delle risorse ricomprese nel fondo sociale regionale, nonché delle risorse previste dalla legge regionale n. 66/2008.

6. Il PIZ individua le risorse necessarie alla realizzazione delle attività e degli interventi previsti in attuazione degli obiettivi di servizio, nonché alla realizzazione dei progetti innovativi promossi anche da soggetti del terzo settore di cui all'articolo 17.

7. Il PIZ individua in ambito zonale gli enti destinatari di risorse del fondo sociale regionale. Il PIZ è elaborato dall'ufficio di piano zonale di cui all'articolo 64, comma 8, della legge regionale n. 40/2005.

8. La Giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione del PIZ entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").».



Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 33
della legge regionale n. 41/2005*

1. L'articolo 33 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito dal seguente: «Art. 33 (*Ambiti territoriali per la gestione del sistema locale di interventi e servizi sociali*). — 1. Le zone-distretto, di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 40/2005, costituiscono gli ambiti territoriali per l'integrazione socio sanitaria, per l'esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l'assolvimento dell'obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi della legislazione statale.».

Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 34
della legge regionale n. 41/2005*

1. L'articolo 34 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito del seguente: «Art. 34 (*Conferenza zonale dei sindaci*). — 1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell'ambito territoriale o i presidenti delle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco.

2. La conferenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti alla seduta, che rappresentano, con riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ultimo censimento generale della popolazione, la maggioranza della popolazione dei comuni della zona-distretto.

3. La conferenza elegge, con la maggioranza prevista per le deliberazioni, il proprio presidente tra i sindaci che la compongono. Il regolamento di funzionamento stabilisce la durata della carica di presidente, alla scadenza della quale il presidente cessa a tutti gli effetti.

4. Il presidente può nominare, tra i sindaci, quello che lo sostituisce in caso di assenza temporanea. Fino all'elezione, o all'elezione cui debba provvedersi a seguito di cessazione del presidente in carica, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato.

5. Il presidente convoca e presiede la conferenza, propone gli argomenti all'ordine del giorno, esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento di funzionamento.

6. Il sindaco può delegare un assessore del comune a sostituirlo, in via permanente o temporanea, nella conferenza. In caso di delega, le norme del presente articolo e del regolamento di funzionamento che fanno riferimento al sindaco si intendono riferite al delegato.

7. Le funzioni di segretario della conferenza sono attribuite dal presidente a un dirigente o a un funzionario individuati tra i dipendenti dei comuni. Il segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della conferenza e del

presidente, partecipa alle riunioni della conferenza e ne redige i verbali, cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo istituito dal comune individuato nel regolamento di funzionamento, nonché la trasmissione degli elenchi delle deliberazioni medesime ai comuni. La conferenza può stabilire che il segretario sia coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da una segreteria amministrativa, composta da personale dei comuni.

8. La partecipazione alla conferenza non comporta l'attribuzione di indennità o di gettoni di presenza; i rimborsi spese sono a carico dei comuni.

9. Per le zone-distretto costituite da un unico comune le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall'organo individuato dallo statuto del comune, oppure, in assenza, dalla Giunta comunale.».

Art. 8.

*Sostituzione dell'articolo 35
della legge regionale n. 41/2005*

1. L'articolo 35 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito del seguente: «Art. 35 (*Compiti della conferenza zonale dei sindaci*). — 1. La conferenza zonale dei sindaci coordina l'esercizio delle funzioni di competenza dei comuni di cui all'articolo 11, svolge le attività di programmazione locale e le altre funzioni previste dalla normativa regionale, approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70-bis della legge regionale n. 40/2005.

2. La conferenza zonale adotta con propria deliberazione il PIZ e lo trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 40/2005.

3. Per l'elaborazione degli atti della programmazione locale, la conferenza può avvalersi delle strutture dei comuni oppure dell'ufficio di piano di cui all'articolo 64, comma 8, della legge regionale n. 40/2005, nell'ambito della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70-bis della legge regionale n. 40/2005.».

Art. 9.

*Inserimento dell'articolo 36-bis
della legge regionale n. 41/2005*

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n. 41/2005 è inserito seguente: «Art. 36-bis (*Esercizio associato delle funzioni*). — 1. I comuni svolgono l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, mediante convenzione o unione di comuni, in conformità alle disposizioni del capo IV del titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le disposizioni medesime che fanno riferimento agli ambiti territoriali si intendono riferite agli ambiti delle zone-distretto.

2. Le funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11, comma 3, sono esercitate con le modalità previste dall'articolo 70-bis della legge regionale n. 40/2005, oppure attraverso le società della salute con le modalità di cui all'articolo 71-novies decies della legge regionale n. 40/2005.



3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata, nelle forme previste dalla presente legge, gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.

4. La disciplina dell'accesso alle prestazioni è adottata con regolamenti unitari, attinenti rispettivamente all'esercizio associato di cui al comma 1 e di cui al comma 2. Se l'ente responsabile dell'esercizio associato è l'unione di comuni, ai sensi del comma 1, all'adozione dei regolamenti provvede l'unione medesima.

5. Fino alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 70-bis della legge regionale n. 40/2005, le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui alla legge regionale n. 66/2008 sono assegnate alle aziende unità sanitarie locali, che le gestiscono direttamente secondo le indicazioni della conferenza zonale dei sindaci.

6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare all'incentivazione dell'esercizio associato di cui al comma 2.

7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può determinare una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all'attività di programmazione locale di cui all'articolo 35, comma 1.»

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale n. 41/2005

1. L'articolo 37 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito dal seguente: «Art. 37 (*Coordinatore sociale*). — 1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l'azienda unità sanitaria locale, individua tra le professionalità sociali presenti, un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 4.

2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:

a) è responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;

b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;

c) fa parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 64, comma 6, della legge regionale n. 40/2005.

3. Laddove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale può essere individuato anche tra il personale della stessa o degli enti consorziati.

4. Negli ambiti di zona-distretto in cui non sono costituite le società della salute, sono garantite la coerenza della programmazione unitaria per la salute, la governance istituzionale, l'integrazione sociosanitaria, il coordinamento interprofessionale, la costruzione del servizio sociale unico di livello zonale, attraverso il rapporto diretto con la conferenza dei sindaci, ovvero con le unioni comunali, le convenzioni comunali, nonché con la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria di cui all'articolo 70-bis della legge regionale n. 40/2005.»

Art. 11.

Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 41/2005

1. L'articolo 38 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Alla realizzazione delle funzioni di cui al comma 1 concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la Regione e il soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in ambito regionale, supportando le funzioni dell'osservatorio sociale in ambito territoriale.»

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Per l'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo i comuni, tramite l'accordo di cui al comma 2-bis, possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università.»

3. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è sostituito seguente:

«3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le province, per lo scambio e la condivisione dei dati e delle conoscenze relative alle funzioni fondamentali di competenza.»

4. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.


5. Il comma 4-quater dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

6. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Presso l'osservatorio è istituita una apposita sezione denominata osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati.»

7. Dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«4-sexies. L'osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati realizza il monitoraggio dei processi di integrazione tra servizi o processi di cura attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai comuni, dalle unioni comunali, dalle società della salute, dalle aziende unità sanitarie locali e da ogni altro soggetto pubblico e privato che contribuisce alle attività in ambito sociale integrato, per sviluppare la conoscenza delle caratteristiche regionali e locali dei sistemi territoriali integrati con particolare attenzione agli assetti organizzativi e alle modalità di produzione e di finanziamento adottate, al fine di supportarne i processi di programmazione.»



8. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«4-*septies*. L'osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati opera sulla base dell'accordo di cui al comma 2-*bis*».

9. Dopo il comma 4-*septies* dell'articolo 40 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«4-*octies*. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge regionale n. 45/2014, la Giunta regionale definisce con deliberazione il percorso di transizione dagli assetti organizzativi degli osservatori sociali in ambito provinciale all'assetto previsto dai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 4-*septies* del presente articolo.».

Art. 13.

Inserimento dell'articolo 49-bis nella legge regionale n. 41/2005

1. Dopo l'articolo 49 della legge regionale n. 41/2005 è inserito il seguente: «Art. 49-*bis* (*Politiche per la tutela della salute mentale*). — 1. Le politiche per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e benessere della popolazione;

b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale;

c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi e di lavoro.

2. Alle politiche della salute mentale concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui agli articoli 48 e 49.».

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 49-ter nella legge regionale n. 41/2005

1. Dopo l'articolo 49-*bis* della legge regionale n. 41/2005 è inserito il seguente: «Art. 49-*ter* (*Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze*). — 1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) riduzione generalizzata dell'uso delle sostanze e/o riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;

b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unità di strada orientati alla prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;

c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore;

d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile;

e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed alcol-dipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi ed abitativi.

2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze, ivi incluse quelle di cui alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui agli articoli 48 e 49.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 41/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua le priorità di intervento per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, anche in attuazione della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) e determina gli indirizzi per la programmazione locale definita dal PIZ e dal piano integrato di salute, anche con riferimento alle modalità di presa in carico delle vittime di maltrattamenti, molestie e violenze, nonché alla definizione dei percorsi assistenziali.».

Art. 16.

Abrogazione dell'articolo 60 della legge regionale n. 41/2005

1. L'articolo 60 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

Art. 17.

Abrogazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 41/2005

1. L'articolo 61 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 41/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Entro novanta giorni dal suo insediamento la conferenza zonale dei sindaci adotta il regolamento per il proprio funzionamento.».



La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 luglio 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2014.

(Omissis).

14R00332

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2014, n. 46.

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle legge regionale n. 1/2009, n. 65/2010, n. 66/2011, n. 8/2012, n. 77/2012, n. 77/2013, n. 79/2013.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2014;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. È opportuno chiarire che, secondo le intenzioni del legislatore fin dall'inizio, l'agevolazione sulle certificazioni Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è da riferirsi sia a coloro che l'ottengono per la prima volta, sia a coloro che provvedono a rinnovarla pur avendola ottenuta in anni precedenti;


Per quanto concerne il capo II, sezione I:

2. La Corte costituzionale, con la sentenza 11 dicembre 2013, n. 289, ha censurato una disposizione legislativa della Regione Abruzzo che prevedeva espressamente che la spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi politici non rientrasse nel limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si rende pertanto necessario, tenuto conto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, salvaguardare i rapporti di lavoro flessibile in essere, nonché i rapporti formativi già sottoscritti al fine di contenere la spesa aggiuntiva correlata al potenziale contenzioso che deriverebbe dall'adozione di misure rigide nei confronti degli interessati per rientrare nel limite finanziario posto dal legislatore statale;

3. È necessario altresì introdurre, per l'anno 2014, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il divieto di attivazione di nuovi rapporti di lavoro flessibile e di nuovi rapporti formativi non totalmente finanziati da risorse esterne al bilancio regionale al fine di contenere la spesa di personale per le tipologie indicate;

4. Ai fini del contenimento della spesa per il personale è necessario fissare un limite inderogabile all'erogazione dei compensi professionali derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 457, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2014»);

5. Nell'ambito delle misure volte a favorire la sostenibilità ambientale e quindi ad incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, con lo scopo di diminuire l'impatto degli agenti inquinanti causato, in particolare, dagli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, è opportuno che la Regione Toscana renda possibile ai propri dipendenti l'acquisto rateizzato del titolo di viaggio annuale, con conseguente addebito in busta paga del relativo costo;



Per quanto concerne il capo III, sezione III:

6. Nell'ambito del complesso lavoro istruttorio per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia sono emerse esigenze del Comune di Pistoia di disporre a titolo proprietario di due immobili presenti nell'area storica del Ceppo di Pistoia ed attualmente parte del patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia. L'autorizzazione alla cessione da parte dell'azienda è subordinata ad autorizzazione regionale volta a garantirne la finalizzazione ad interesse pubblico, per un periodo determinato, del padiglione Cassa di risparmio nonché la destinazione ad attività museale pubblica ed a tempo indeterminato per l'edificio storico del Ceppo;

Per quanto concerne il capo III, sezione V:

7. L'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 ha istituito, per l'anno 2014, un fondo finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica, rinviando a successivi regolamenti la definizione dei criteri e modalità di funzionamento di tale fondo. Si ritiene opportuno intervenire sulla disciplina del fondo sopra citato al fine di privilegiare le famiglie, e più in generale le persone fisiche, riservando una quota percentuale delle risorse destinate alle misure finanziarie a favore degli interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica da realizzare sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica;

8. È necessario anticipare agli enti locali, per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, una somma pari alla potenziale quota premiale spettante alla Regione Toscana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario);

9. È necessario garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella fase conclusiva della propria gestione, in attesa della conclusione della procedura di gara per il lotto unico in Toscana;

10. Per rispondere ad esigenze di mobilità sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 42/1998, è necessario procedere all'integrazione delle assegnazioni disposte in esito all'intesa raggiunta nella conferenza stessa;

11. Sussiste un interesse regionale al ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Porrettana, interrotta a seguito della frana del gennaio 2014 nei pressi della stazione di Corbezzoli in comune di Pistoia, per garantire lo svolgimento del servizio regionale di trasporto pubblico locale. È altresì necessario supportare il completamento funzionale dello scalo merci Capannoni-Porcari in località Frizzone nel Comune di Porcari, al fine di incentivare l'utilizzo del vettore ferroviario per il trasferimento delle merci, con particolare riferimento al settore cartario, e delocalizzare e potenziare tali attività attualmente svolte nell'ambito della stazione di Lucca, con le difficoltà derivanti dall'attuale localizzazione in ambito urbano;

12. In attesa della conclusione dei lavori previsti nell'accordo di programma dell'11 gennaio 2009, siglato per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato «Adeguamento idraulico del canale scolmatore», è necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi urgenti finalizzati a ripristinare la funzionalità della foce dello scolmatore, quantificando le risorse finanziarie necessarie e rinviando ad un successivo accordo di programma la definizione puntuale delle opere e l'individuazione dei soggetti attuatori;

13. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, occorre prevedere l'anticipazione da parte della Regione delle risorse statali già assegnate al commissario e non ancora accreditate nella contabilità speciale, al fine di assicurare agli enti competenti la disponibilità di cassa necessaria per eseguire in tempi rapidi gli interventi di somma urgenza e di urgenza;

14. È necessario erogare un contributo straordinario alla Fondazione orchestra regionale della Toscana per il riequilibrio della situazione patrimoniale in seguito al verificarsi di una rilevante esposizione debitoria conseguente al disallineamento dei flussi di finanziamento, rispetto agli impegni ed oneri assunti dalla fondazione medesima per dar corso alle proprie attività;

15. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi danneggiati a seguito di eventi meteorologici straordinari, nonché intervenire rapidamente, a seguito dell'assegnazione di eventi sportivi di particolare rilievo, per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di capienza e di sicurezza che si renderanno prossimamente necessarie;

16. È opportuno il trasferimento della sede del liceo scientifico «A. M. Enriques Agnoletti» presso il Polo scientifico e tecnologico dell'Università di Firenze, per realizzare un progetto di integrazione delle attività formative scolastiche e delle attività di base dei primi anni dei corsi di laurea;

17. È interesse della Regione promuovere la stipula di un accordo transattivo fra le amministrazioni comunali facenti parte del Consorzio Ambiente Versilia a seguito del procedimento arbitrale relativo all'attuazione della convenzione di costruzione e gestione degli impianti di Pioppogatto e Falascaia, volto alla definizione delle reciproche pretese risarcitorie;

18. È necessario rafforzare le condizioni di sicurezza nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro con forte presenza manifatturiera, attraverso progetti straordinari finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, ed in particolare al rafforzamento e all'incremento della vigilanza sul territorio;

19. Nell'ambito di uno specifico accordo di programma con i comuni e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti, volto alla attuazione di misure ed interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della piana Apuo-versiliese e per il miglioramento della qualità delle acque di balneazione marino costiere, è necessario assicurare il finanziamento per la realizzazione, da parte dei comuni, di interventi urgenti finalizzati all'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce



del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone, così da ridurre significativamente i rischi di tipo igienico-sanitario connessi con l'utilizzo alla balneazione delle acque costiere prospicienti le suddette foci;

20. È necessario, nelle more del rilascio della garanzia di cui all'art. 46-*quater* della legge regionale n. 77/2012, anticipare all'Autorità portuale di Piombino la liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'esecuzione delle opere di cui al medesimo art. 46-*quater*;

21. Il rilievo che la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze ha assunto, anche con il sostegno finanziario della Regione Toscana, nella promozione del patrimonio culturale della città di Firenze e della Toscana, nonché il ruolo che l'attività della Fondazione è venuta assumendo nel diversificare l'offerta culturale della città di Firenze e della Toscana rendono opportuna l'adesione della Regione Toscana alla Fondazione stessa, in qualità di partecipante sostenitore, per il potenziamento delle importanti sinergie operative del settore culturale e dei suoi contenuti contribuendo alla reciproca qualificazione dell'offerta culturale complessiva da mettersi a servizio dell'intera Toscana, nonché per rafforzare il dinamismo dell'offerta culturale della Fondazione con le sue potenzialità operative e implementarne le relazioni con le eccellenze culturali dell'intero territorio regionale;

Per quanto concerne il capo IV:

22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 79/2013

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»), dopo la parola: «ottenuto» sono inserite le seguenti: «o rinnovato».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2013 dopo la parola: «ottenuta» sono inserite le seguenti: «o rinnovata».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PER IL PERSONALE

Art. 2.

Inserimento della sezione III-bis nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo la sezione III del capo II della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è inserita la seguente: «SEZIONE III-*bis* - Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l'anno 2014».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 9 della sezione III-*bis* del capo II della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. (*Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l'anno 2014*). —

1. Fino al 31 dicembre 2014 la Regione non può attivare nuovi rapporti di lavoro flessibile e nuovi rapporti formativi, ovvero proroghe di rapporti già in essere, con oneri a carico del bilancio regionale.

2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro flessibile in essere e i rapporti formativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo».


Art. 4.

Inserimento dell'art. 9-ter nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 9-*bis* della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter*. (*Riduzione dei compensi professionali legali*). — 1. I compensi professionali di cui all'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), sono ridotti ai sensi dell'art. 1, comma 457, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. «Legge di stabilità 2014»), per il periodo temporale previsto dal medesimo comma.

2. I compensi derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, come ridotti in base al comma 1, non sono comunque erogati ai singoli professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nell'accordo sottoscritto a livello decentrato in data 21 settembre 2009».



Art. 5.

*Inserimento dell'art. 9-quater
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 9-ter della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 9-quater. (Misure di incentivazione all'utilizzo dei servizi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro da parte del personale dipendente della Regione Toscana). — 1. La Regione Toscana stipula convenzioni con le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale, per effettuare, in anticipazione ed unica soluzione, il pagamento degli abbonamenti annuali ai servizi, anche a tariffa integrata, sottoscritti dal proprio personale dipendente a tempo indeterminato per gli spostamenti casa-lavoro, previa richiesta dei dipendenti interessati.

2. Gli oneri così sostenuti sono recuperati a carico dello stipendio del personale aderente, mediante progressivo prelievo della quota parte in dodicesimi e, contestualmente alla prima rata ed in unica soluzione, degli interessi legali su base annua.

3. La misura di incentivazione di cui al presente articolo non comporta oneri per il bilancio regionale. Le somme sono anticipate sull'unità previsionale di base (UPB) 811 "Partite di giro" della parte spesa e recuperate a valere sull'UPB 611 "Partite di giro" della parte entrata del bilancio regionale».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009,
N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E
ORDINAMENTO DEL PERSONALE).

Art. 6.

*Modifiche all'art. 20
della legge regionale n. 1/2009*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è inserito il seguente: «2-bis. La Giunta regionale può, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disporre la verifica semestrale dell'andamento delle prestazioni lavorative, anche ai fini dell'adozione di interventi correttivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Sulla base di tale verifica sono corrisposti gli incentivi correlati alla qualità delle prestazioni lavorative, rapportati al periodo considerato».

Capo III

MODIFICHE ALLE LEGGE REGIONALE N. 65/2010, N. 66/2011,
N. 8/2012, N. 77/2012, N. 77/2013

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010,
N. 65 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2011).

Art. 7.

*Modifiche all'art. 86
della legge regionale n. 65/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole: «messo a disposizione dagli enti locali nella forma del comando o del distacco» sono sostituite dalle seguenti: «trasferito dalle province previo accordo con gli enti di provenienza».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 86-bis
nella legge regionale n. 65/2010*


1. Dopo l'art. 86 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 86-bis. (Trasferimento di personale). — 1. Ai sensi dell'art. 86, il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale a far data dal 1° gennaio 2015 nel numero massimo di dodici unità, previa intesa tra la Regione, l'Unione province d'Italia (UPI) e le province interessate in ordine alle modalità per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo da concludersi entro il 30 novembre 2014.

2. Allo scadere della validità della convenzione di cui all'art. 85, l'eventuale diversa attribuzione delle funzioni di cui all'art. 83, comma 1, qualora tale attribuzione non sia già stata definita in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), determina la conseguente allocazione del personale trasferito ai sensi dell'art. 86, comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.

4. All'atto di inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso le amministrazioni provinciali determina l'attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore.



5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse necessarie per le retribuzioni già spettanti presso gli enti di provenienza al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale sono finanziate con le risorse regionali di cui alla UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - spese correnti" per la gestione delle funzioni relative ai servizi di TPL, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta UPB alle province di cui al comma 1. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella competente UPB del bilancio regionale per annualità intere per l'anno 2015 e successivi.

6. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "C.C.N.L." relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), confluiscono per l'intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Le relative amministrazioni provinciali riducono le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo.

7. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non comporta un aumento della spesa di personale della Regione Toscana ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La somma corrispondente non può essere e utilizzata da ciascuna delle province interessate ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 66
(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2012).

Art. 9.

*Modifiche all'art. 103
della legge regionale n. 66/2011*

1. Il comma 3-bis dell'art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è sostituito dal seguente: «3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte, quanto a euro 2.800.000,00 con le risorse iscritte nell'UPB 413 "Energia - Spese di investimento" e quanto a euro 200.000,00 con le risorse iscritte nell'UPB 414 "Energia - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2012, N. 8
(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI», CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 8-ter
nella legge regionale n. 8/2012*

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:

«Art. 8-ter. (Valorizzazione dell'area del Ceppo di Pistoia). — 1. Nell'ambito della revisione degli accordi per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, l'Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia, può essere autorizzata dalla Regione Toscana a favore del Comune di Pistoia:

a) alla cessione in proprietà a titolo gratuito del padiglione Cassa di risparmio da destinare a funzione pubblica per almeno cinque anni, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento della destinazione stabilita dall'accordo nel periodo del vincolo di destinazione;

b) alla concessione in uso gratuito per trentacinque anni e al passaggio in proprietà a titolo gratuito, trascorso tale periodo, dell'edificio storico del Ceppo. La concessione e il trasferimento proprietario sono effettuati alle seguenti condizioni:

1) vincolo di destinazione pubblica da individuare nell'accordo per la parte prevalente consentendo funzioni diverse per una parte dell'immobile qualora, in caso di destinazione museale pubblica, siano complementari alla relativa gestione ovvero necessarie per assicurarne la sostenibilità economica, compatibilmente con i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

2) clausola di retrocessione in proprietà all'Azienda in caso di mutamento della destinazione stabilita dall'accordo;

3) alla concessione in uso e quindi alla cessione a titolo gratuito degli arredi storici e delle opere d'arte presenti nell'edificio storico del Ceppo ovvero funzionali all'uso nel caso di destinazione museale pubblica del medesimo e alle stesse condizioni della lettera b)».



Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77
(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013).

Art. 11.

*Modifiche all'art. 43
della legge regionale n. 77/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo complessivo di euro 1.050.000,00 per il periodo 2014-2017, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale».

2. Il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 64.000,00 per l'anno 2014, ed euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 rispettivamente per le annualità 2015 e 2016».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 77/2012 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per l'anno 2017 la copertura finanziaria dell'onere di spesa, pari ad euro 286.000,00, è assicurata, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 36/2001, con legge di bilancio nell'ambito della pertinente UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti"».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 45
della legge regionale n. 77/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 77/2012 le parole: «per gli anni 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015 e 2016».

2. Il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 800.000,00 per l'anno 2014, per euro 10.982.000,00 per l'anno 2015 e per euro 18.018.000,00 per l'anno 2016, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2014-2016».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 65-bis
della legge regionale n. 77/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 65-bis della legge regionale n. 77/2012 le parole: «, per l'anno 2013,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 65-bis della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), è autorizzata

la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 65-bis della legge regionale n. 77/2012 è inserito il seguente: «2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 65-ter
della legge regionale n. 77/2012*

1. Al comma 4 e al comma 5 dell'art. 65-ter della legge regionale n. 77/2012 le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «previsione 2013» sono sostituite dalle seguenti: «previsione 2014».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 65-sexies
della legge regionale n. 77/2012*

1. Il comma 3 dell'art. 65-sexies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è destinata la spesa massima complessiva di euro 600.000,00 per l'anno 2014 ed euro 100.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015».

Art. 16.

*Modifiche all'art. 65-septies
della legge regionale n. 77/2012*

1. Il comma 2 dell'art. 65-septies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «2. Relativamente al 2014, l'onere annuo è stimato in complessivi euro 13.284.071,29, di cui euro 5.536.794,61 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 7.747.276,68 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

2. Il comma 3 dell'art. 65-septies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «3. Relativamente al 2015, l'onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,37 di cui euro 18.644.388,36 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.638.559,01 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziare



te nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016, annualità 2015».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 65-septies della legge regionale n. 77/2012 è inserito il seguente: «3-bis. Relativamente al 2016, l'onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,36 di cui euro 19.245.836,47 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.037.110,89 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016, annualità 2016».

4. Il comma 4 dell'art. 65-septies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 2017 e fino al 2043, all'onere annuo complessivo stimato in euro 48.282.947,37, si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB 735 "Rimborso prestiti" per la quota capitale e con le risorse stanziare nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio».

5. Il comma 5 dell'art. 65-septies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «5. Per l'esercizio finanziario 2044, all'onere annuo complessivo, stimato in euro 34.305.090,10, si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB 735 "Rimborso prestiti" per la quota capitale e con le risorse stanziare nell'UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 65-octies della legge regionale n. 77/2012

1. L'art. 65-octies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 65-octies. (Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 8/2012). — 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Riqualficazione aree interessate da dismissione vecchi ospedali). — 1. Nell'ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualficazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate dalla Regione alla cessione a titolo gratuito ai comuni di immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento, anche parziale, della destinazione stabilita dagli accordi di programma.

2. Gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi possono essere posti a carico della Regione mediante destinazione di risorse alle aziende sanitarie, che provvedono a includere la relativa somma nel prezzo di vendita qualora l'area interessata sia alienata a soggetti privati.

3. Le risorse di cui al comma 2, sono recuperate dalla Regione nella misura in cui i proventi delle valorizzazioni siano eccedenti l'equilibrio economico-finanziario stabilito negli accordi.

4. Gli importi recuperati ai sensi del comma 3, sono finalizzati alla riduzione dell'indebitamento per pari importo.

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 7.000.000,00 per l'anno 2014 e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 245 "Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014 e 2015».

Art. 18.

Modifiche all'art. 65-undecies della legge regionale n. 77/2012

1. Al comma 1 dell'art. 65-undecies della legge regionale n. 77/2012 la parola: «1.100.000,00» è sostituita dalla seguente: «800.000,00».

2. Il comma 3 dell'art. 65-undecies della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 800.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

Art. 19.

Modifiche all'art. 65-duodecies della legge regionale n. 77/2012

1. Al comma 4 dell'art. 65-duodecies della legge regionale n. 77/2012 la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2014).

Art. 20.

Modifiche alla rubrica della sezione I del capo II della legge regionale n. 77/2013

1. Nella rubrica della sezione I del capo II della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), dopo la parola: «dipendenti» sono inserite le seguenti: «e società in house».



Art. 21.

*Inserimento dell'art. 2-bis
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. (Applicazione a enti dipendenti e società in house dell'art. 14, comma 4-ter, del decreto-legge n. 66/2014). — 1. Agli enti dipendenti e alle società in house della Regione Toscana si applica la disposizione dell'art. 14, comma 4-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14, comma 4-ter, del decreto-legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio di cui all'art. 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione».

Art. 22.

*Inserimento dell'art. 27-bis
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. (Prosecuzione presso altro soggetto gestore e rifinanziamento dell'intervento previsto dall'art. 31-bis della legge regionale n. 77/2012). — 1. Per la prosecuzione nell'annualità 2014 della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, prevista dall'art. 31-bis della legge regionale n. 77/2012, al momento dell'esaurimento degli stanziamenti previsti dal medesimo art. 31-bis e dall'art. 27, comma 1, della presente legge, la linea di intervento è gestita dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) avente come capogruppo Fidi Toscana S.p.A., soggetto aggiudicatario della gara indetta per il Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, nell'ambito della voce: "Fondo rotativo - operazioni di microcredito".

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce le indicazioni operative per il passaggio della gestione della misura da Sviluppo Toscana S.p.A. al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 1.

3. Per la prosecuzione di cui al comma 1, è prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva fino ad un massimo di euro 5.516.641,00 quale continuità operativa delle giacenze disponibili e libere da vincoli di destinazione esistenti su fondi di garanzia ed agevolativi la cui operatività è chiusa, come rilevabili presso Fidi Toscana S.p.A., soggetto gestore.

4. Dalla gestione operativa degli interventi non derivano oneri aggiuntivi rispetto ai costi già previsti nell'ambito del contratto di cui al comma 1».

Art. 23.

*Sostituzione dell'art. 28
della legge regionale n. 77/2013*

1. L'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili). — 1. Al fine di promuovere ed incentivare nell'edilizia il risparmio energetico e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la Regione:

a) fornisce garanzia finanziaria sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominata garanzia finanziaria, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 28-bis, comma 2, riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale;

b) eroga contributi per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominati contributi in conto interessi, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), se finalizzati alla copertura dei consumi elettrici e termici degli edifici medesimi.

2. Al fine di promuovere ed incentivare interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici nonché sostenere le popolazioni colpite da eventi sismici, la Regione:

a) fornisce garanzia finanziaria a soggetti privati per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica di cui all'art. 28-bis, comma 4;


b) eroga contributi in conto interessi a soggetti privati per la realizzazione, a seguito di un evento sismico, degli interventi di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di cui all'art. 28-bis, comma 5.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito, per l'anno 2014, un fondo affidato in gestione ad un soggetto qualificato individuato mediante procedura di evidenza pubblica, in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, e soggetto agli obblighi individuati nella convenzione stipulata con la Regione.

4. La garanzia finanziaria è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. Essa è concessa su finanziamenti di importo massimo pari a 500.000,00 euro per singolo beneficiario e di durata:

a) non inferiore a cinque anni e non superiore venticinque anni, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);

b) pari a dieci anni, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a).



5. I contributi in conto interessi possono essere erogati per finanziamenti chirografari di importo massimo pari a 100.000,00 euro, per ciascun beneficiario, e di durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni. Essi sono erogati per la copertura del:

a) 50 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo massimo pari a 50.000,00 euro;

b) 100 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo superiore a 50.000,00 euro.

6. La Regione e il soggetto gestore del fondo stipulano con i soggetti che erogano il finanziamento una convenzione per:

a) la determinazione del tasso di interesse fisso da applicare al finanziamento, sul quale viene calcolata la quota percentuale da erogare a titolo di contributo in conto interessi;

b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo in conto interessi.

7. I contributi in conto interessi sono revocati:

a) qualora, in qualsiasi momento, sia accertata la mancanza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione al contributo;

b) qualora siano presentate dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci allegare alla domanda di ammissione al contributo;

c) in tutti i casi di estinzione anticipata dell'operazione di finanziamento, ivi compresa la risoluzione conseguente al mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento e la mancata realizzazione dell'intervento nei termini stabiliti nel medesimo contratto.

8. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) il 40 per cento per le misure di cui al comma 1;

b) il 20 per cento per la concessione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, lettera a);

c) il 40 per cento per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al comma 2, lettera b).

9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 28-bis nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. (Interventi, modalità e condizioni per l'accesso al fondo di cui all'art. 28). — 1. Le misure finanziarie di cui all'art. 28, commi 1 e 2, sono concesse, previa pubblicazione di avviso pubblico e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'ordine di presentazione delle domande. Il 50 per cento delle risorse assegnate a ciascuna misura finanziaria,

ai sensi dell'art. 28, comma 8, è destinato alle persone fisiche per la realizzazione di interventi sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica, fatta salva la possibilità di stabilire, con deliberazione della Giunta regionale, una diversa ripartizione percentuale tra i soggetti beneficiari, tenuto conto del numero delle domande presentate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, alle misure finanziarie di cui all'art. 28, comma 1, possono accedere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali e aziende sanitarie, nonché associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "Legge finanziaria 2003"), per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;

c) impianti eolici fino a 100 kilowatt;

d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;

e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;

f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;

g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici;

h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;

i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;

l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.

3. Sono ammesse alle misure finanziarie di cui al comma 2 le proposte progettuali che:

a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) siano di pregio ambientale, in quanto consentono una riduzione delle emissioni di gas serra o prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.

4. La garanzia finanziaria di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) è concessa su prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 16 bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del



testo unico delle imposte sui redditi), finalizzati alla messa in sicurezza sismica di edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ed ubicati nelle aree a maggior rischio sismico, classificate almeno in zona 2, ai sensi dell'art. 96, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio.).

5. I contributi in conto interessi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), sono concessi sui prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione, sui medesimi edifici di cui al comma 4, che siano stati dichiarati inagibili in conseguenza di un evento sismico, dei seguenti interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi volti a ripristinare, eliminare, modificare o sostituire elementi strutturali costitutivi dell'edificio, nonché a inserire nuovi elementi strutturali;

b) demolizione e ricostruzione con mantenimento dello stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, qualora non siano tecnicamente possibili o economicamente convenienti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera a);

c) messa in sicurezza, anche in via provvisoria, di strutture fortemente danneggiate al fine di evitare l'aggravamento dei danni strutturali nonché di garantire l'incolumità delle persone ed il rapido ripristino delle normali attività socio-economiche.

6. Gli interventi di cui al comma 5 possono accedere al fondo a condizione che per la realizzazione degli stessi non siano assegnati ulteriori contributi, anche statali, già stanziati a seguito del medesimo evento sismico».

Art. 25.

*Inserimento dell'art. 31-bis
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. (Anticipazione risorse per finanziamento trasporto pubblico locale). — 1. Al fine di anticipare agli enti locali le risorse necessarie al finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, nelle more della definizione della premialità spettante alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione agli enti locali, la somma massima di euro 43.000.000,00.

2. L'anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di un anno dall'erogazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 26.

*Inserimento dell'art. 31-ter
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 31-bis della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 31-ter. (Contributi alle province per oneri dovuti per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale).

— 1. Nelle more dell'avvio della procedura di gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale sul lotto unico regionale, la Regione è autorizzata ad erogare alle province risorse aggiuntive una tantum, per un importo massimo fino ad euro 4.000.000,00, per l'incremento degli oneri dovuti per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale con autolinea, nella fase conclusiva della gestione.

2. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'erogazione anche ai fini del rispetto dei vincoli previsti dall'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario).

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

Art. 27.

*Inserimento dell'art. 33-bis
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. (Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli). — 1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale di collegamento tra il polo tecnologico di Empoli e lo svincolo di Empoli Est della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Empoli, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 47.800,00 per il 2014, euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 47.800,00 per il 2014 euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016».



Art. 28.

*Inserimento dell'art. 33-ter
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 33-bis della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 33-ter. (Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Lucca). — 1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità al fine di migliorare l'accesso alla zona del nuovo ospedale di Lucca mediante la realizzazione di un diverso sistema di intersezione tra i viali di circonvallazione e gli assi viari a servizio della zona est della città di Lucca, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2014, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 29.

*Inserimento dell'art. 33-quater
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 33-ter della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 33-quater. (Interventi sulla viabilità regionale nel Comune Scarperia e San Piero). — 1. Per la realizzazione di una variante al tracciato della strada regionale (SR) 65 nel Comune di Scarperia e San Piero che sia integrato, secondo le esigenze di sviluppo nel contesto della Villa Medicea di Cafaggiolo inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), con un nuovo tracciato stradale che possa comunque garantire la fluidità della circolazione in sicurezza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016.

2. L'erogazione del contributo per complessivi euro 9.000.000,00 è subordinata alla stipula di specifico accordo di programma, da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, interessati all'intera riqualificazione territoriale, che contenga gli impegni relativi alla riqualificazione dell'area e suo mantenimento, alla valorizzazione della Villa Medicea di Cafaggiolo, allo sviluppo dell'economia locale e all'incremento occupazionale.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016».

Art. 30.

*Inserimento dell'art. 35-bis
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. (Contributi straordinari per l'integrazione tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima-Piombino). — 1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Livorno per l'anno 2014 l'importo massimo di euro 143.000,00, da destinare all'azienda Tiemme S.p.A. a compensazione dei mancati introiti relativi al trasporto di utenti muniti di titolo di viaggio ferroviario sulla direttrice Campiglia Marittima-Piombino.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, è individuato sulla base di apposite indagini a campione effettuate dalla Provincia di Livorno. È fatto in ogni caso salvo il recupero nei confronti di Trenitalia dell'eccedenza sui ricavi obiettivo previsti dal contratto di servizio con la Regione, per la parte imputabile all'incasso marginale sui titoli di viaggio Trenitalia utilizzati per l'accesso ai servizi erogati da Tiemme S.p.A.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

Art. 31.

*Modifiche all'art. 46
della legge regionale n. 77/2013*

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro 2.000.000,00 per l'anno 2014 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 5.000.000,00».


2. Il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016».

Art. 32.

*Inserimento dell'art. 51-bis
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 51 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. (Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42/1998). — 1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente: "7-ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte suc-



cessivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997, la Giunta regionale può integrare le assegnazioni disposte in esito all'intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle suddette assegnazioni».

Art. 33.

Inserimento dell'art. 62-quinquies nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 62-*quater* della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 62-*quinquies*. (*Contributi straordinari per il ripristino della linea ferroviaria Porrettana e per il completamento funzionale dello scalo merci Capannori-Porcari*). — 1. Per il ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Porrettana, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2014.

2. Per supportare il completamento funzionale dello scalo merci Capannori-Porcari in località Frizzone nel comune di Porcari, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per il 2014.

3. All'onere della spesa di cui ai commi 2 e 3, pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 34.

Inserimento dell'art. 62-sexies nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 62-*quinquies* della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 62-*sexies*. (*Interventi sulla barra di foce dello scolmatore d'Arno*). — 1. Fatto salvo quanto previsto nell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di Programma per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato adeguamento idraulico del canale scolmatore d'Arno finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata), per l'adeguamento idraulico del canale scolmatore d'Arno, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire finanziariamente alla realizzazione di interventi di rimodellazione della barra di foce del canale scolmatore d'Arno, mediante dragaggio dei fondali e palancolatura lungo il corso d'acqua, previa stipula di accordo di programma con gli enti competenti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa massima di euro 1.000.000,00.

3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 421 "Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 35.

Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 77/2013

1. Il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente: «1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 2.300.000,00».

2. Il comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dal seguente: «3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014, e ad euro 700.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016».

Art. 36.

Inserimento dell'art. 70-bis nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70 della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis*. (*Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 67/2003*). — 1. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del Sistema regionale della Protezione civile e disciplina della relativa attività) è inserito il seguente: "5-*bis*. Nel caso sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione può anticipare di cassa agli enti locali ed agli altri soggetti attuatori risorse finanziarie non superiori alle risorse statali già assegnate per tale emergenza".


2. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 è inserito il seguente: "5-*ter*. Le somme di cui al comma 5-*bis* sono anticipate a valere sull'UPB di spesa 811 "Partite di giro" e sono reintroitate sulla UPB di entrata 611 "Partite di giro" del bilancio regionale, a seguito dell'effettivo accreditamento delle risorse nazionali nella contabilità speciale istituita a favore del commissario delegato».

Art. 37.

Inserimento dell'art. 70-ter nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70-*bis* della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-*ter*. (*Contributo straordinario a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana*). — 1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione



stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 2.100.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 38.

Inserimento dell'art. 70-quater nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70-ter della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-quater. (Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A.). — 1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della società Azienda Recupero Energia Ambiente (AR.EA) S.p.A. dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non è dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Società AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex legge regionale n. 32/1991 e n. 30/1992. Ulteriori specificazioni sull'istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che è denominata "Risistemazione area retroportuale"».

Art. 39.

Inserimento dell'art. 70-quinquies nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70-quater della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-quinquies. (Contributi straordinari per interventi su impiantistica sportiva). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, contributi straordinari ad enti locali per un ammontare complessivo di euro 817.000,00, per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale.

2. I contributi straordinari sono così ripartiti:

a) euro 90.000,00 alla Provincia di Firenze per il recupero della palestra all'interno del complesso scolastico del liceo Gobetti di Bagno a Ripoli, attualmente inagibile;

b) euro 280.000,00 al Comune di Firenze per il completamento del palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum", in vista dello svolgimento dei campionati europei di pallavolo;

c) euro 135.000,00 al Comune di Santa Croce sull'Arno per lavori urgenti di adeguamento del campo di calcio in seguito al passaggio di categoria della squadra locale;

d) euro 150.000,00 al Comune di Cavriglia per la sistemazione a impianti sportivi dell'area ex-mineraria situata presso il medesimo comune;

e) euro 70.000,00 al Comune di Arezzo per lavori urgenti di completamento dell'impianto di atletica leggera;

f) euro 92.000,00 al Comune di Castiglione della Pescaia per la risistemazione di impianti sportivi a seguito del riconoscimento al comune della qualifica di città europea dello sport 2014.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 817.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 "Investimenti ed innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.

4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 2 devono essere avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

5. I contributi sono liquidati:

a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;

b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera».

Art. 40.

Inserimento dell'art. 70-sexies nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70-quinquies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-sexies. (Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti). — 1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti", la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2015.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015».



Art. 41.

*Inserimento dell'art. 70-septies
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 70-sexies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-septies. (Contributo straordinario all'associazione Banco alimentare della Toscana - Onlus). — 1. Al fine di favorire la promozione ed il sostegno delle politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie tramite la redistribuzione delle eccedenze alimentari, e di assicurare la continuità con le azioni già intraprese, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore dell'associazione Banco alimentare della Toscana - Onlus.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo ricerca e sviluppo - spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

Art. 42.

*Inserimento dell'art. 70-octies
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 70-septies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-octies. (Contributo straordinario al Comune di Londa). — 1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 60.000,00 per l'anno 2014, al Comune di Londa per dotare la propria scuola, primaria e secondaria di primo grado, delle attrezzature tecniche e degli arredi funzionali alla didattica.

2. Il contributo è erogato a seguito della presentazione del progetto di dotazione della struttura scolastica da parte del Comune di Londa, redatto secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura regionale.

3. Il contributo è liquidato:

a) nella misura del 50 per cento a seguito della presentazione del progetto di cui al comma 2;

b) nella misura del 50 per cento a seguito di rendicontazione da parte del Comune di Londa.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 43.

*Inserimento dell'art. 70-novies
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 70-octies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-novies. (Interventi a sostegno dei comuni della Versilia). — 1. Al fine di consentire la definizione in via transattiva della somma dovuta dal Consorzio Ambiente Versilia, di seguito denominato "Consorzio", a Termomeccanica ecologia S.p.A., a seguito della sentenza della Corte d'appello di Genova del 2 maggio 2013, sezione I civile, la Giunta regionale è autorizzata, previa stipula dell'accordo di cui al comma 4, ad erogare a titolo di anticipazione al Consorzio la somma di euro 5.000.000,00.

2. L'anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di ventiquattro mesi dall'erogazione.

3. A garanzia della restituzione del debito di cui al comma 2, alternativamente:

a) il Consorzio presta fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

b) i comuni facenti parte del Consorzio si accollano, ciascuno per la propria quota, l'importo del debito derivante dall'anticipazione della somma erogata. In tal caso la mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 2 comporta la compensazione del credito, nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi dell'art. 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").

4. Le condizioni per l'erogazione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo stipulato fra la Regione ed il Consorzio o, qualora si opti per la garanzia di cui al comma 2, lettera b), i comuni facenti parte del Consorzio.

5. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 44.

*Inserimento dell'art. 70-decies
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 70-novies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-decies. (Contributo straordinario al Comune di Santa Luce). — 1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Santa Luce un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 140.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione dell'abitato e di adeguamento della viabilità in ambito urbano nella frazione di Pomaia, in occasione



della visita del Dalai Lama nel mese di giugno 2014. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Comune di una relazione che documenti le spese effettivamente sostenute.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 140.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 45.

Inserimento dell'art. 70-undecies nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70-*decies* della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-*undecies*. (Contributo straordinario per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nell'Area Vasta Centro). — 1. Per gli anni 2014 e 2015, al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza a seguito della situazione particolarmente critica riscontrata nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro con forte presenza manifatturiera, con crescenti fenomeni di comportamenti illeciti ed irregolarità diffuse ed in coerenza con le finalità e gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), la Giunta regionale è autorizzata a destinare un contributo di euro 200.000,00 per il 2014 e di euro 800.000,00 per il 2015, ai comuni interessati, per il finanziamento di un progetto straordinario che preveda interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed in particolare per il rafforzamento e l'incremento della vigilanza sul territorio.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del progetto di cui al comma 1, da parte dei comuni interessati secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, e può coprire fino al 100 per cento del costo del medesimo progetto, nei limiti della somma stanziata dal presente articolo, da ripartire tenuto conto del numero di insediamenti produttivi presenti nei territori comunali.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2014 ed euro 800.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015».

Art. 46.

Inserimento dell'art. 70-duodecies nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70-*undecies* della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-*duodecies*. (Contributi straordinari per gli interventi per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone). — 1. Nell'ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti, finalizzato all'attuazione di misure di interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della Piano Apuo-versiliese e alla salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni di Viareggio, Pietrasanta e Camaiore contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2014, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016, per la realizzazione degli interventi urgenti per l'abbattimento della carica batterica a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 775.000,00 per il 2014, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016».

Art. 47.


Inserimento dell'art. 70-terdecies nella legge regionale n. 77/2013

1. Dopo l'art. 70-*duodecies* della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-*terdecies*. (Contributo straordinario al Comune di Pontremoli per le Terme di Montelungo). — 1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pontremoli un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 60.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di completamento di recupero dell'impianto termale di Montelungo e relativi annessi.

2. Il contributo è concesso a seguito della presentazione di progetto preliminare ed erogato a fronte di presentazione della relativa rendicontazione.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».



Art. 48.

*Inserimento dell'art. 70-quaterdecies
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 70-terdecies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-quaterdecies. (Interventi a sostegno dell'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba). — 1. Nelle more del rilascio della garanzia necessaria per la contrazione del finanziamento di cui all'art. 46-quater della legge regionale n. 77/2012 da parte dell'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione all'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba, la somma di euro 50.000.000,00.

2. L'anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di sessanta giorni dall'avvenuto perfezionamento del contratto di finanziamento.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

Art. 49.

*Inserimento dell'art. 70-quinquiesdecies
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 70-quaterdecies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-quinquiesdecies. (Adesione alla Fondazione Strozzi). — 1. La Regione Toscana è autorizzata ad aderire alla Fondazione Strozzi, di seguito denominata Fondazione, a partire dall'anno 2014, in qualità di partecipante sostenitore.

2. Il contributo da erogarsi alla Fondazione in qualità di partecipante sostenitore è deliberato dalla Giunta regionale sulla base del programma di attività presentato dalla Fondazione.

3. Per l'annualità 2014, il contributo è stabilito nella misura massima di euro 450.000,00.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti" del bilancio di previsione 2014. Agli oneri relativi alle annualità successive si provvede con legge di bilancio».

Art. 50.

*Inserimento dell'art. 70-sexiesdecies
nella legge regionale n. 77/2013*

1. Dopo l'art. 70-quinquiesdecies della legge regionale n. 77/2013 è inserito il seguente:

«Art. 70-sexiesdecies. (Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano). — 1. La Re-

gione Toscana è autorizzata ad implementare le attività di promozione economica con un'azione straordinaria di comunicazione da realizzarsi attraverso il sistema aeroportuale integrato della Toscana, quale punto di accesso alla Toscana dall'estero, e volta a promuovere eventi di rilevanza strategica per il sistema regionale inerenti a:

a) via Francigena;

b) partecipazione toscana alla Esposizione universale e internazionale (Expo) 2015;

c) grandi eventi culturali.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente per l'importo di euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, con gli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti" del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016».

Art. 51.

*Sostituzione dell'allegato A
della legge regionale n. 77/2013*

1. L'allegato A della legge regionale n. 77/2013 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 52.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 4 agosto 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2014

(Omissis).

14R00333



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 17 marzo 2014, n. 5.

Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 18 marzo 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Al comma 6 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 la parola «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «da soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 6-bis al regolamento regionale n. 2/2002

1. Dopo l'art. 6 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Finanziamento dei progetti presentati dai soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico). —

1. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 36/2001, da realizzare nell'ambito dei SPL, dei DI e delle ALI, si provvede mediante le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 22 settembre 1978, n. 60 e successive modifiche.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale n. 2/2002

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2, è inserito il seguente:

«3-bis. All'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 6-bis, l'Agenzia di cui al comma 1, provvede ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, e successive modifiche.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 17 marzo 2014

ZINGARETTI

14R00377

REGOLAMENTO 17 marzo 2014, n. 6.

Modifiche al Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: “Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 18 marzo 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.


Inserimento dell'art. 1-bis al regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. Dopo l'art. 1 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Definizioni). — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica;

b) attività agrituristica: l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di de-



terminati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato i della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì all'albo regionale delle cooperative. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;

c) ricezione e ospitalità: la ricezione è l'attività con cui l'operatore agrituristico riceve, nell'arco della giornata, nelle proprie strutture ed aree, i fruitori dell'agriturismo, che possono essere singoli o gruppi, interessati alla conoscenza dei cicli di lavorazione, allo svago, al ristoro; l'ospitalità è l'attività con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attività di alloggio agrituristico, o accoglie in spazi aperti destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, di seguito denominata attività di campeggio agrituristico;

d) ristoro agrituristico: l'attività con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attività di somministrazione o ristoro agrituristico mediante servizio assistito di somministrazione di cui all'art. 30-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, di modifica dell'art. 4, comma 8-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

f) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2006, il comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità;

g) prodotti aziendali o di produzione aziendale: i prodotti ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne, nonché i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati, acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto;

h) prodotti tipici della regione: i prodotti a denominazione di origine, i prodotti ad indicazione geografica ed i prodotti agroalimentari tradizionali contenuti nell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 178/1998;

i) prodotti regionali tradizionali: i prodotti, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e al

decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali);

l) strade del vino: percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonché di attrattive culturali, naturalistiche e storiche di cui al regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4, di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali);

m) degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 14/2006;

n) fattorie didattiche: le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori, che assumono anche valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 14/2006;

o) altezza sul livello del mare (m/slm): esprime l'altitudine rispetto al livello del mare dell'impresa agrituristica ed è determinata facendo riferimento all'ubicazione dell'attività agrituristica;

p) spuntino: cibo non cucinato o bevanda;

q) aree svantaggiate: le aree individuate dalla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE Italia).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. All'art. 2 del regolamento regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'art. 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) «la scheda di validazione relativa al fascicolo aziendale;»;

b) dopo il comma 1, dell'art. 2, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli operatori agrituristici dopo l'iscrizione negli elenchi provinciali di cui all'art. 17 della legge hanno l'obbligo di iniziare l'attività entro 1 anno e darne relativa comunicazione alla provincia.».



Art. 2 - bis

*Modifica all'art. 3
del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*

1. All'art. 3 del regolamento regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA»;

b) al comma 1 le parole «Nella dichiarazione di inizio attività oltre a quanto previsto dall'art. 18 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, oltre a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comune comunica alla provincia competente il ricevimento della SCIA.».

Art. 2 - ter

*Modifica all'art. 4
del regolamento regionale n. 9/2007*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 9/2007 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli operatori agrituristici comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze all'Agenzia regionale per il turismo di cui all'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche e alla provincia competente per territorio al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, secondo le modalità definite con deliberazione della giunta regionale 9 marzo 2012, n. 91 (Approvazione delle linee guida concernenti modalità e termini di comunicazione, per via telematica, degli arrivi e delle presenze alla regione Lazio e all'amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale (legge regionale n. 13/2007, art. 28, come modificata dalla legge regionale n. 17/2011)).».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 5
del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*

1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Coefficiente correttivo). — 1. La provincia determina, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 3 della legge, un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche. Le tabelle dei coefficienti correttivi sono aggiornate con cadenza triennale e pubblicate entro il 31 dicembre dalla Direzione regionale agricoltura.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6
del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*

1. Il comma 5 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui alle attività agricole siano connesse attività di sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi e attività di wellness, non inserite nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, l'imprenditore agricolo redige una specifica analisi dei tempi di lavoro connesse alle suddette attività. Tale analisi è soggetta a valutazione di congruità da parte della provincia competente.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 7
del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*

1. All'art. 7 del regolamento regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di nuova edificazione» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole «sono conformi» sono sostituite dalle seguenti: «devono risultare conformi.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 9
del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*

1. L'art. 9 del regolamento regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative).

— 1. Per le strutture e i locali polifunzionali destinati agli alimenti, loro preparazione, lavorazione o trasformazione e confezionamento in particolare cucine e laboratori, si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

2. Al fine di uniformare i requisiti sul territorio regionale, le strutture e i locali di cui al comma 1 devono avere:

a) una superficie minima di almeno 12 metri quadri;

b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri di altezza da piastrelle;

c) parte rimanente delle pareti e soffitto in buone condizioni e che non permettano la caduta di polvere e il radicamento e lo sviluppo di muffe;

d) pavimento lavabile e disinfettabile;


e) finestre e porte protette da dispositivi contro gli insetti e i roditori;

f) lavello fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale;

g) distributore di sapone e asciugamani a perdere;

h) contenitore per rifiuti apribile con comando a pedale;

i) cappa, sovrastante la zona di cottura, di dimensione tale da poter convogliare all'esterno i fumi e i vapori ed eventualmente dotato di sistemi di aerazione ove ciò si rendesse necessario in relazione alla potenza dei fuochi;



l) tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiudibili;

m) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti nel locale somministrazione pasti per più di venti posti a sedere;

n) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima.

o) armadio chiuso destinato a riporre il materiale per le pulizie e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati gli alimenti e le bevande;

p) collegamento alla rete idrica comunale.

3. Per la somministrazione di spuntini è permesso ricavare, per la preparazione degli stessi, anche eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili.

4. Nel caso in cui le altezze, le luci e vedute, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata aerazione, può essere adottato un sistema meccanico per il ricambio dell'aria.

5. Nelle aziende autorizzate per un numero di ospiti non superiore a 15, il locale per la preparazione di pasta fresca, pane, confetture, marmellate, succhi di frutta, verdure sott'olio, e salse non è soggetto ad autorizzazione sanitaria a condizione che la produzione sia somministrata agli ospiti e che il locale abbia i seguenti requisiti:

a) superficie minima di 9 metri quadrati con sufficiente areazione;

b) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle materie prime;

c) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle attrezzature;

d) piano di cottura con idoneo impianto di aspirazione;

e) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori e insetti;

f) attrezzature che consentano un'adeguata conservazione e separazione tra generi di diversa tipologia dei materiali destinati al confezionamento;

g) autoclave nel caso di preparazione di succhi di frutta, verdure sott'olio e salse.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 9/2007 dopo le parole «di attività svolta» sono inserite le seguenti: «, e comunque di almeno 1,5 metri quadri per posto a sedere.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 11 regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. Al comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 9/2007 le parole «laddove le strutture aziendali lo consentano» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. All'art. 13 del regolamento regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «ospitalità in spazi aperti» sono inserite le seguenti: «di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili»;

b) al comma 1 la parola «60» è sostituita dalla seguente «40»;

c) la lettera d) del comma 3 è soppresa;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di sosta esclusiva di autocaravan, come definiti dall'art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), le piazzole hanno una superficie minima di 40 metri quadrati ciascuna, e devono essere dotate di almeno una presa elettrica ogni quattro piazzole, una presa d'acqua ed un impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.».

Art. 10.

Modifica all'art. 14 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. All'art. 14 del regolamento regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Ai fini del presente regolamento s'intendono comunque connesse con le attività aziendali:

a) le attività ricreative di tipo sportivo e culturale aventi ad oggetto in particolare l'equitazione, il nolo di cicli, di natanti, l'organizzazione di attività escursionistiche, anche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale, di itinerari artistici e naturalistici, la pratica in strutture aziendali di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto, equitazione ed altri tipi di sport, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali e giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di raccolte di oggetti di cultura materiale attinenti al mondo rurale, la pesca sportiva e l'attività agriturismo-venatoria;

b) le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti.»;



c) al comma 1, dopo le parole «somministrazione dei pasti.» sono inserite le seguenti: «La superficie da destinare alle attività sportive sopradescritte non può oltrepassare la soglia del 10% della superficie agricola totale (SAT) e comunque non essere superiore ai 10.000 mq.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 14-bis al regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. Dopo l'art. 14 del regolamento regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Attività e servizi complementari all'ospitalità*). — 1. Le attività e i servizi di cui al comma 1, dell'art. 14, che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività previste all'art. 2, comma 3 della legge, possono essere offerti ai soli ospiti che fruiscono dei servizi e delle attività di cui all'art. 14. Rientrano in particolare tra i servizi complementari anche le piscine e le attività inerenti la cura del benessere e della salute.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. All'art. 15 del regolamento regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 dell'art. 15 è inserito il seguente:

«01. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo e utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una superficie di 160 metri quadri e profondità media dell'acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque.»;

b) al comma 1 le parole «per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «laddove».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 17 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9

1. L'art. 17 del regolamento regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Attività di macellazione e di preparazione di alimenti*). — 1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (Regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 179 del 22 marzo 2010 (Nuove linee guida regionali applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione giunta regionale n. 326/2006.).

2. La macellazione del pollame, in particolare dei volatili d'allevamento, compresa la selvaggina allevata, dei lagomorfi, in particolare conigli e lepri, è consentita ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, solo negli impianti riconosciuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al benessere degli animali.

3. È consentita la macellazione di tali specie animali in azienda solamente per la vendita o la somministrazione al consumatore finale e per un quantitativo fino a settemila capi all'anno di pollame, con un massimo di cinquanta capi al giorno, e mille lagomorfi, con un massimo di trenta capi al giorno. Qualora l'impresa agricola non disponga di un proprio macello può usufruire del macello autorizzato di un altro agriturismo regionale, nei limiti di macellazione dello stesso oppure di macelli mobili autorizzati.

4. Per l'impresa agricola che disponga o attivi un proprio macello, si applica quanto già stabilito nella determinazione regionale 30 marzo 2010, n. 1373 (Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore).

5. La macellazione del pollame e quella dei lagomorfi è effettuata in momenti diversi e lontano da quelli di preparazione dei pasti».

Art. 14.

Inserimento dell'art. 17-bis al regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9


1. Dopo l'art. 17 del regolamento regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Compiti dell'operatore del settore alimentare dell'agriturismo*). — 1. L'operatore del settore alimentare (OSA) attua e mantiene le procedure relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui all'art. 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona prassi igienica (GHP) di cui agli articoli 7, 8 e 9 e allegato I, parte B del medesimo regolamento. Ai fini del presente regolamento la qualifica di OSA fa sempre capo all'operatore agrituristico.

2. Il personale addetto alla manipolazione degli alimenti rispetta le previsioni di cui allegato II, capitoli VIII (Igiene personale) e XII (Formazione), del regolamento (CE) 852/2004, e in particolare:

a) ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti mantiene uno standard elevato di pulizia personale ed indossa indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi;

b) nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o disturbi di dissenteria può essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti.



Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa agrituristica e che possa venire a contatto con gli alimenti denuncia immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando, se possibile, le cause al responsabile dell'impresa alimentare.

3. Gli OSA assicurano:

a) che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività specifica;

b) che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 852/2004, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

4. Tali attività sono soggette a notifica alla ASL territorialmente competente.»

Art. 15.

*Inserimento dell'art. 17-ter
al regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*

1. Dopo l'art. 17-bis del regolamento regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (Congelamento dei prodotti aziendali). — 1. È consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale unicamente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare per l'attività di ristoro.

2. Il congelamento di pietanze cotte e precotte è consentito esclusivamente a mezzo di abbattitore di temperatura.

3. Le derrate, in perfette condizioni di salubrità e freschezza, possono essere sottoposte a congelamento con adeguato apparecchio refrigerante, anche di tipo non industriale, munito di termometro registratore con indicatore delle temperature massima e minima e mancati funzionamenti. In ogni caso detto intervento di conservazione avviene subito dopo il confezionamento degli alimenti utilizzando un idoneo involucri sul quale sono indicati il mese e l'anno in cui lo stesso è stato effettuato nonché lo specifico trattamento cui gli alimenti sono stati sottoposti. Nell'arco dell'intera durata del trattamento sono scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalla normativa vigente in materia a seconda dei prodotti, i quali, una volta scongelati, non possono essere nuovamente congelati.

4. Per poter somministrare prodotti aziendali conservati ai sensi del comma 3, siano essi freschi, cotti o precotti, va fatta esplicita menzione di ciò nella notifica di attività fatta all'autorità sanitaria competente.»

Art. 16.

*Modifiche all'art. 18
del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*

1. All'art. 18 del regolamento regionale n. 9/2007 prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono di produzione propria o acquistate presso artigiani che possano certificare la provenienza regionale o presso produttori agricoli singoli o associati della regione, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d'acqua dolce, i prodotti tipici e tradizionali della regione, per un valore annuo pari ad almeno l'ottanta per cento dell'intera materia prima utilizzata. Le imprese agrituristiche che concludono accordi di fornitura permanente con altre imprese agricole della zona, di durata almeno triennale, per le sole materie prime destinate alla somministrazione in misura non inferiore al 25% dei limiti della provenienza possono computare le relative produzioni acquisite nel calcolo della prevalenza dei pasti di cui all'art. 14, comma 4, lettera c) della legge, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.»

Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 19
del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9*


L'art. 19 del regolamento regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l'attribuzione della classificazione). — 1. Le aziende agrituristiche vengono classificate tenendo conto delle linee guida previste per la classificazione di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. L'imprenditore agricolo, per l'attribuzione alla propria azienda agrituristica di una delle classi previste dal decreto ministeriale 13 febbraio 2013, come richiamate nell'allegato di cui al comma 1, provvede alla autoattribuzione dei requisiti contenuti nella specifica domanda da presentare all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) che ne certifica l'avvenuta consegna. Trascorsi trenta giorni da tale adempimento ed in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'ARSIAL l'impresa candidata può utilizzare la classe richiesta.

3. L'ARSIAL, attraverso gli appositi controlli di verifica periodica, provvede all'eventuale accertamento della veridicità dei requisiti dichiarati.

4. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei requisiti relativi alla classificazione, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all'ARSIAL attraverso l'invio di una nuova domanda, che è soggetta alla medesima procedura sopradescritta. L'ARSIAL, su specifica richiesta dell'imprenditore agricolo, provvede ad aggiornare la classificazione precedentemente attribuita in caso di variazioni nel frattempo intervenute negli elenchi ufficiali.»



Art. 18.

*Abrogazioni al regolamento regionale
31 luglio 2007, n. 9*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti articoli:

- a) art. 20 (Agriturismo tradizionale);
- b) art. 21 (Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica);
- c) art. 22 (Agriturismo con caratterizzazione naturalistica);
- d) art. 23 (Agriturismo con caratterizzazione culturale);
- e) art. 24 (Agriturismo con caratterizzazione biologica);
- f) art. 25 (Agriturismo con caratterizzazione ecologica);
- g) art. 26 (Procedura per l'attribuzione della classificazione).

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritte nell'elenco provinciale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 14/2006 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi sulla base della documentazione prevista dall'art. 2 del regolamento regionale n. 9/2007. In caso di difformità rispetto alla documentazione prevista all'art. 2, si provvede, da parte degli operatori, all'adeguamento della stessa entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'art. 2.

2. Gli operatori di cui al comma 1, già iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 9/2007, che non hanno iniziato l'attività, hanno l'obbligo di iniziare la stessa entro 12 mesi dall'adeguamento di cui al comma 1, e darne relativa comunicazione alla provincia, entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale stesso.

3. Le piscine preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono classificate private ad uso collettivo anche se di superficie e profondità superiori ai limiti indicati.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 17 marzo 2014

ZINGARETTI

14R00378

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 agosto 2014, n. 35.

Modifiche alla L.R. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, alla L.R. 9/2000 “Istituzione dell’Avvocatura regionale”, alla L.R. 18/2001 “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”, alla L.R. 4/2009 “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”, parziale abrogazione della L.R. 17/2001 “Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale” e ulteriori disposizioni urgenti.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 93 del 27 agosto 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA L.R. 77/1999 “NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO”, ALLA L.R. 9/2000 “ISTITUZIONE DELL’AVVOCATURA REGIONALE”, ALLA L.R. 18/2001 “CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO, AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE”, ALLA L.R. 4/2009 “PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI” E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 17/2001 “DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AGLI ORGANI ELETTIVI DELLA GIUNTA REGIONALE”

Art. 1.

Modifiche all’art. 3 della L.R. 77/1999


1. Al comma 1 bis dell’art. 3 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, le parole “delle Direzioni della Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “dei Dipartimenti della Giunta regionale”.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all’art. 4 della L.R. 77/1999

1. Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere h) e i), la parola “regionali” è sostituita dalle parole “e i Dipartimenti”;



b) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

“j) conferire gli incarichi delle Direzioni e dei Dipartimenti della Giunta regionale e, di intesa con i Direttori, gli incarichi relativi ai Servizi;”;

c) alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le parole “e i Dipartimenti della Giunta regionale”.

2. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente: “2. L’Organo di direzione politica non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.”.

3. Dopo il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Per la Giunta regionale, in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di un atto, da parte del Direttore di Dipartimento, da cui derivi pregiudizio per l’interesse pubblico, il Direttore generale può fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l’inerzia permanga può nominare un altro Direttore per l’adozione del provvedimento ed applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.

2-ter. Per il Consiglio regionale, in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di un atto, da parte del Direttore regionale, da cui derivi pregiudizio per l’interesse pubblico, l’Organo di direzione politica può fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l’inerzia permanga può nominare un altro Direttore per l’adozione del provvedimento ed applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.”.

4. Dopo il comma 5 dell’art. 4 della L.R. 77/1999 sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Per il raggiungimento di specifici obiettivi di importanza strategica della Regione Abruzzo, individuati e definiti da una specifica legge regionale denominata ‘Legge Obiettivo regionale’, può essere nominata, senza oneri diretti ed indiretti per il bilancio regionale, la figura di un Commissario realizzatore scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione. 5-ter. La Legge Obiettivo regionale disciplinerà durata dell’incarico e compiti assegnati al Commissario realizzatore.”.

Art. 3.

Modifiche all’art. 8 della L.R. 77/1999

1. Al comma 2 dell’art. 8 della L.R. 77/1999, le parole “articola le Direzioni secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all’interno di esse” sono sostituite dalle seguenti “articola i Dipartimenti secondo le specifiche caratteristiche funzionali di ciascuno, prevedendo all’interno degli stessi”.

Art. 4.

Modifiche all’art. 9 della L.R. 77/1999

1. Al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), dopo le parole “organi elettivi” sono aggiunte le seguenti “del Consiglio regionale”;

b) la lettera e) è abrogata.

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni all’art. 10 della L.R. 77/1999

1. Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente: “1. Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in:

- a) Direzione generale della Regione;
- b) Dipartimenti della Giunta;
- c) Direzioni regionali del Consiglio;
- d) Servizi;
- e) Uffici.”

2. Dopo il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 77/1999 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta regionale sono definite con atto di organizzazione della Giunta medesima. L’emolumento massimo erogabile in favore del Direttore Generale non può essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione. Presso la Giunta regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso l’Avvocatura regionale possono essere attivate, con apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.

1-ter. Nell’ambito dell’incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell’Organo di direzione politica, nonché rilevate le specifiche competenze attribuite ai direttori di Dipartimento, il direttore generale della Regione esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:

- a) collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale;
- b) cura l’attuazione conclusiva del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall’organo di direzione politica;
- c) formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;
- d) coordina l’attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;
- e) presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;
- f) cura il monitoraggio sull’attuazione dei programmi e predisponde report di sintesi per il Presidente;
- g) cura i rapporti con gli Uffici dell’Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;
- h) svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Giunta regionale.

1-quater. Fatti salvi i poteri e le funzioni propri del direttore generale della Regione, i direttori di Dipartimento della Giunta svolgono le funzioni elencate nell’art. 23.”.



3. Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente: "2. Le Direzioni del Consiglio regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a due unità; i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell'Esecutivo regionale e tengono conto dell'articolazione del programma di governo della Regione."

4. Al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 77/1999 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti: "e dei Dipartimenti".

5. Il comma 4 dell'art. 10 della L.R. 77/1999 è abrogato.

6. Al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 77/1999 le parole "e le posizioni di staff" sono soppresse.

7. Al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 77/1999 dopo le parole "Direzione medesima" sono aggiunte le seguenti: "o al Dipartimento medesimo".

8. Al comma 7 dell'art. 10 della L.R. 77/1999 dopo la parola "Direzioni," sono aggiunte le seguenti: "dei Dipartimenti e"; le parole "e delle posizioni di staff" sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 della L.R. 77/1999

1. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 77/1999, è sostituito dal seguente: "1. Le strutture organizzative temporanee sono articolazioni flessibili all'interno delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta regionale o tra più Direzioni o Dipartimenti."

2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 77/1999 è sostituito dai seguenti: "Le Strutture temporanee possono essere istituite, con propria decisione, dal direttore regionale del Consiglio e dal direttore di Dipartimento della Giunta, secondo le rispettive competenze. Se attendono a più Direzioni del Consiglio sono istituite con atto dell'Organo di direzione politica nei limiti dell'art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei direttori. Se attendono a più Dipartimenti della Giunta sono istituite dal direttore generale nei limiti dell'art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei Direttori."

3. Al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 77/1999, il periodo "La direzione delle stesse è affidata, di norma, ai dirigenti di Staff il cui incarico ha una durata correlata a quella del programma o progetto" è soppreso.

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 della L.R. 77/1999

1. All'art. 13 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole "organi elettivi" sono aggiunte le seguenti "del Consiglio regionale"; al comma 1 le parole "e della Giunta regionale" sono soppresse;

b) le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

- "a) Segreteria del Presidente del Consiglio;
- b) Segreterie dei Vice-Presidenti del Consiglio;
- c) Segreterie dei Consiglieri – Segretari del Consiglio";
- c) la lettera d) è soppressa.

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 14 della L.R. 77/1999 e di altre norme regionali

1. L'art. 14 della L.R. 77/1999 è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:

a) commi 2, 3 e 5 dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002));

b) L.R. 15 dicembre 2004, n. 48 (Ripristino del contratto previsto dalla legge regionale 13/1984);

c) art. 1 della L.R. 12 febbraio 2014, n. 9 (Modifiche alle leggi regionali 77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014).

Art. 9.

Modifiche all'art. 17 della L.R. 77/1999

1. All'art. 17 della L.R. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole "regionali" sono sostituite dalle seguenti "e dei Dipartimenti";

b) al comma 2, le parole "Le Direzioni possono essere ridefinite e ridotte" sono sostituite dalle seguenti "Le Direzioni del Consiglio e i Dipartimenti della Giunta regionale possono essere ridefiniti e ridotti al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di mandato";

c) il comma 3 è abrogato;

d) le parole "e le posizioni di staff", "e delle posizioni di staff" e "e di staff" sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche e integrazioni all'art. 20 della L.R. 77/1999

1. Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:


a) direttore generale della Regione;

b) direttore regionale preposto ad un Dipartimento della Giunta;

c) direttore regionale preposto ad una Direzione del Consiglio;

d) dirigente preposto ad un Servizio.

Per la Giunta regionale, il direttore generale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato ai direttori di Dipartimento e questi, a loro volta, agli altri dirigenti."



2. Il comma 2 dell'art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Per il Consiglio regionale, il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale.”.

3. Al comma 6 dell'art. 20 della L.R. 77/1999 le parole “e di dirigente delle Strutture speciali di supporto”, e “o dirigente responsabile di Struttura speciale di supporto equiparata al direttore” sono soppresse.

4. Il comma 6-bis dell'art. 20 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente:

“6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore del Consiglio riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale cessato dall'incarico viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, egli percepisce l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio. Il Direttore di Dipartimento della Giunta mantiene l'incarico di Dirigente di uno dei Servizi del Dipartimento medesimo.”.

5. Al comma 6-ter dell'art. 20 della L.R. 77/1999, dopo le parole “nella stessa Direzione” sono aggiunte le seguenti: “o Dipartimento”.

6. Il comma 6-quater dell'art. 20 della L.R. 77/1999 è soppresso.

7. Al comma 7 dell'art. 20 della L.R. 77/1999, la parola “stessa” è sostituita dalle seguenti “o al Dipartimento medesimi”.

8. Al comma 9 dell'art. 20 della L.R. 77/1999 le parole “di un dirigente responsabile di Struttura speciale di supporto” sono soppresse, il periodo “trenta giorni lavorativi” è sostituito con il seguente: “quarantacinque giorni lavorativi” e dopo le parole “alla Direzione” sono aggiunte le seguenti: “o al Dipartimento”; l'ultimo periodo è soppresso.

9. Al comma 9-bis dell'art. 20 della L.R. 77/1999, dopo le parole “la medesima Direzione” sono aggiunte le seguenti: “o il medesimo Dipartimento”.

10. Alla lettera a) del comma 9-ter dell'art. 20 della L.R. 77/1999, le parole da “presso” a “regionali” sono sostituite dalle seguenti: “presso l'Avvocatura regionale o presso i Dipartimenti”.

11. All'art. 20 della L.R. 77/1999 le parole “o di staff”, “e di staff” e “anche di staff”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 della L.R. 77/1999

1. All'art. 21 della L.R. 77/1999 le parole “e alle posizioni di staff” e “e di staff”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'art. 23 della L.R. 77/1999

1. All'art. 23 della L.R. 77/1999, dopo la parola “Direzione”, ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti “o Dipartimento” e le parole “e di Dirigente preposto a posizioni di staff” e “, le posizioni di staff” sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 24 della L.R. 77/1999

1. La rubrica dell'art. 24 della L.R. 77/1999 è sostituita dalla seguente “Competenze dei dirigenti di servizio”.

2. Il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 77/1999 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 25 della L.R. 77/1999

1. Al comma 1 dell'art. 25 della L.R. 77/1999, le parole “alla quale partecipano i direttori delle Strutture di supporto” sono soppresse e le parole “dal direttore responsabile della Direzione Affari della Presidenza” sono sostituite dalle seguenti “dal direttore generale o, in caso di mancata nomina o sua assenza o impedimento, dal direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi.”.

2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 25 della L.R. 77/1999, dopo la parola “Direzioni”, ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti “o Dipartimenti”.

Art. 15.

Integrazioni all'art. 26 della L.R. 77/1999

1. All'art. 26 della L.R. 77/1999, dopo la parola “Direzione”, ovunque ricorra, anche nella rubrica, sono aggiunte le seguenti “o Dipartimento”.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della L.R. 77/1999 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il Comitato è presieduto dal Direttore di dipartimento o, in caso di assenza, dal Dirigente di servizio dallo stesso indicato per la sostituzione.”.

Art. 16.

Modifiche e integrazioni all'art. 28 della L.R. 77/1999

1. Ai commi 1 e 4 dell'art. 28 della L.R. 77/1999, dopo le parole “Direzione” e “Direzioni” sono rispettivamente aggiunte le parole “o Dipartimento” e “o i Dipartimenti”.

2. Al comma 3 dell'art. 28 della L.R. 77/1999, le parole “Struttura speciale di supporto” sono sostituite dalle seguenti “struttura organizzativa competente per il”.

Art. 17.

Modifiche all'art. 29-bis della L.R. 77/1999

1. Il comma 2 dell'art. 29-bis della L.R. 77/1999 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'art. 29-bis della L.R. 77/1999 le parole “Struttura speciale di supporto” sono sostituite dalle seguenti “struttura organizzativa competente per la”.



Art. 18.

*Modifiche e integrazioni
all'art. 31 della L.R. 77/1999*

1. Al comma 4 dell'art. 31 della L.R. 77/1999 le parole "e Strutture di supporto" sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'art. 31 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente: "2. Per assicurare la ottimale funzionalità della struttura regionale, con provvedimento monocratico, i Direttori assegnano i posti per categoria e profilo professionale alle diverse strutture delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta."

Art. 19.

Modifiche all'art. 35 della L.R. 77/1999

1. Il comma 3 dell'art. 35 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente: "3. La mobilità del personale tra le Direzioni del Consiglio o tra i Dipartimenti della Giunta è disposta dal Direttore competente per gli affari amministrativi, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2."

Art. 20.

Modifiche all'art. 41 della L.R. 77/1999

1. Il comma 2 dell'art. 41 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito delle funzioni attribuite a ciascuna Direzione o a ciascun Dipartimento, il Direttore individua con provvedimento motivato, per ciascun tipo di procedimento, la struttura competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento procedimentale."

Art. 21.

Modifiche all'art. 42 della L.R. 77/1999

1. Al comma 2 dell'art. 42 della L.R. 77/1999 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti "dei Dipartimenti della Giunta regionale" e dopo la parola "ufficiale" sono aggiunte le seguenti "e trasmessi su supporto informatico alla Presidenza del Consiglio regionale per darne tempestiva notizia alla Conferenza dei Capigruppo".

Art. 22.

Modifiche all'art. 43 della L.R. 77/1999

1. Il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 77/1999 è sostituito dal seguente: "2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli Dipartimenti della Giunta, è istituita una apposita struttura per le relazioni con il pubblico presso il Dipartimento competente per gli Affari amministrativi, con sede a L'Aquila per il coordinamento delle attività di informazione all'utenza attivate presso i dipartimenti."

Art. 23.

Modifiche all'Art. 1 della L.R. 9/2000)

1. Il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) è sostituito dal seguente: "1. È istituita l'Avvocatura regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara."

2. Il comma 8 dell'art. 1 della L.R. 9/2000 è sostituito dal seguente: "8. Le modalità di conferimento dell'incarico i responsabile della struttura dell'Avvocatura regionale e il relativo trattamento economico sono disciplinati con atto di organizzazione della Giunta regionale. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale."

Art. 24.

Atto di organizzazione, parziale abrogazione della Tabella A e modifica della tabella B allegata alla L.R. 77/1999

1. Entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di organizzazione la Giunta regionale definisce le competenze del direttore generale, individua i Dipartimenti e ne declina le competenze. Entro lo stesso periodo la Giunta regionale provvede a fissare la dotazione organica nel rispetto degli attuali contingenti numerici, rimandando a successivi provvedimenti l'individuazione dei Servizi e degli Uffici. Ne fa oggetto di consultazione alle OO.SS..

2. La tabella A allegata alla L.R. 77/1999, limitatamente alla parte in cui definisce le Direzioni della Giunta regionale è abrogata e cessa la propria efficacia all'esito dell'approvazione dell'atto di organizzazione di cui al comma 1.

3. La Tabella B riferita alla dotazione organica allegata alla L.R. 77/1999, nella parte in cui vengono indicati i dirigenti della Giunta regionale, è ridotta da n. 136 a n. 102, precisando che, di questi ultimi, n. 7 posti riferiscono a posti di dirigenti in posizione di esonero che saranno automaticamente cassati al momento del loro pensionamento.


Art. 25.

Conferimento degli incarichi e disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fissati i seguenti termini:

a) entro quarantacinque giorni dall'approvazione dell'atto di organizzazione di cui all'art. 24, la Giunta regionale provvede al conferimento dell'incarico al direttore generale e degli incarichi ai direttori di Dipartimento. Dal conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento cessano gli incarichi di Direttore in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) entro sessanta giorni dall'approvazione dell'atto di organizzazione di cui all'art. 24, su proposta dei Direttori di Dipartimento e sentita la Conferenza dei direttori, la Giunta regionale approva gli assetti organizzativi dei Dipartimenti medesimi, previa consultazione sindacale.



2. Nel caso di mancata nomina, assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni vengono assicurate dal direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi.

3. Le Strutture speciali di supporto della Giunta regionale istituite ai sensi dell'art. 14 della L.R. 77/1999 sono soppresse all'esito dell'approvazione dell'atto di organizzazione di cui all'art. 24.

Art. 26.

Abrogazioni di norme regionali

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali, le quali cessano di avere efficacia a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge:

a) tutti gli articoli della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale), ad eccezione dei commi 3 e 4 dell'art. 8 e del comma 1-bis dell'art. 12;

b) i commi 15, 16, 17, 18 e 2 dell'art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica);

c) l'art. 76 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) 1° Provvedimento di variazione);

d) l'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010));

e) l'art. 6 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo);

f) il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 25 (Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17).

2. È e resta abrogato l'art. 15 della L.R. 77/1999.

3. Con proprio atto di organizzazione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le strutture di supporto agli organi componenti l'Esecutivo regionale, nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel corrente bilancio di previsione di cui al capitolo 02.01.005 - 11215 (Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale). Per i due esercizi successivi, al fine di garantire il contenimento della spesa, gli oneri sono ridotti nella misura del 30 per cento di quanto stanziato sul capitolo 02.01.005 11215 nell'annualità 2013.

Art. 27.

Modifiche all'art. 8 della L.R. 18/2001

1. Il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dal seguente: "1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

a) e la Giunta regionale;

b) del Consiglio regionale;

c) degli enti strumentali della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale;

d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;

e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali."

Art. 28.

Modifiche all'art. 5 della L.R. 18/2001

1. Al comma 4 dell'art. 5 della L.R. 18/2001 dopo le parole "personale regionale" sono aggiunte le parole "degli enti strumentali della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali".

Art. 29.

Integrazione all'art. 5 della L.R. 4/2009


1. Al comma 1-septies dell'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono aggiunte, in fine, le parole "e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, per la decima Legislatura, il competente Servizio del Consiglio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica sul sito istituzionale del Consiglio regionale l'Avviso per l'integrazione dell'Elenco annuale di cui al comma 1-septies dell'art. 5 della L.R. 4/2009.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.



TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 31.

Disposizioni urgenti: modifiche alle leggi regionali 7/2014, 8/2014 e 17/2014; interventi per il complesso immobiliare "Ex Cofa" e per la Convenzione con il Corpo forestale dello Stato

1. La "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", di cui all'"Allegato 2" dell'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n.7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", è sostituita dalla "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" di cui all'"Allegato 2" della presente legge."

2. Al fine di consentire l'erogazione di indennità pregresse al personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 rimaste non corrisposte, la Giunta regionale è autorizzata, se dovuta, a disporre la relativa erogazione mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11215, denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale", iscritto sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, nei limiti dell'importo massimo di Euro 185.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli strumenti urbanistici della Città di Pescara vigenti, a predisporre interventi urgenti per la valorizzazione degli spazi del complesso immobiliare "Ex Cofa" di Pescara di proprietà della Regione Abruzzo, attraverso la demolizione dei manufatti decadenti nel rispetto delle procedure di legge. Per la finalità è autorizzato un intervento di spesa pari a Euro 930.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

4. Per l'esercizio finanziario 2014, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate per l'importo di Euro 930.000,00 al finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria urgente di cui al comma 3.

5. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.02.012 - 152108, denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico" è ridotto di Euro 930.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" è incrementato di Euro 930.000,00.

6. L'art. 6 della L.R. 17 aprile 2014, n. 17 (Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7) è abrogato.

7. L'art. 9 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è abrogato.

8. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

9. Per far fronte ai maggiori oneri relativi al periodo luglio-dicembre 2014, derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", è istituito un apposito capitolo denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato". Per l'anno 2014 i pagamenti sono effettuati dalla Direzione Agricoltura nel rispetto dell'art. 11 della Convenzione in essere.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9, valutati in euro 250.000,00, si provvede introducendo le seguenti modifiche per competenza e cassa del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

a) UPB 07.01.002 Cap. 111417.1 "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato" - in aumento € 250.000,00;

b) UPB 01.01.002 Cap. 11623 dell'entrata denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" - in aumento € 50.000,00;

c) UPB 03.04.001 Cap. 31102 dell'entrata denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico forestale" - in aumento € 50.000,00;

d) UPB 07.01.002 Cap. 111404 "Interventi per la raccolta e la commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - in diminuzione € 70.000,00;

e) UPB 07.01.002 Cap. 291419 "Interventi per la protezione della flora L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche" - in diminuzione € 20.000,00;

f) UPB 07.02.009 Cap. 102419 "Fondo perle emergenze zootecniche e sanitarie della Regione Abruzzo" - in diminuzione € 60.000,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 agosto 2014

D'ALFONSO

14R00395



REGIONE SICILIA

LEGGE 8 agosto 2014, n. 20.

Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
- parte I - n. 33 del 14 agosto 2014)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio 2013 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli e tenuto conto delle risultanze di cui al giudizio di parificazione espresso a norma dell'articolo 40 del testo unico approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti della Regione siciliana sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2.

Previsioni definitive del bilancio

1. Le previsioni iniziali dell'Entrata e della Spesa dell'esercizio 2013, fissate, con la legge regionale di bilancio 15 maggio 2013, n. 10, in euro 25.905.185.000,00, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, pari a complessive euro 3.753.074.840,63, risultano stabilite in euro 29.658.259.840,63.

Art. 3.

Entrate

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti, per l'esercizio finanziario 2013, risultano accertate in conto competenza per l'importo di euro 19.135.023.572,90, versate in conto competenza per l'importo di euro 15.514.288.678,86 e versate in conto residui per l'importo di euro 2.928.225.734,44.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2012 in euro 15.001.760.779,69, risultano stabiliti, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2013, in euro 13.936.074.041,43. I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente ad euro 14.628.583.201,03, così risultanti:

	Somme rimaste da riscuotere	Somme rimaste da versare	Totale
Gestione della competenza	3.620.730.809,13	4.084,91	3.620.734.894,04
Gestione dei residui	10.358.387.737,44	649.460.569,55	11.007.848.306,99
Residui attivi al 31 dicembre 2013			14.628.583.201,03

Art. 4.

Spese

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborsi di prestiti, per l'esercizio finanziario 2013, risultano impegnate in conto competenza per l'importo di euro 18.449.228.665,89, pagate in conto competenza per l'importo di euro 13.155.895.834,47 e pagate in conto residui per l'importo di euro 5.321.109.201,54.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2012 in euro 8.271.206.970,66, risultano ridotti dell'importo di euro 195.093.678,40 per economie e dell'importo di euro 1.710.886.005,46 per perenzione amministrativa.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente ad euro 6.337.450.916,68 così risultanti:

	Somme rimaste da pagare
Gestione della competenza	5.293.332.831,42
Gestione dei residui	1.044.118.085,26
Residui passivi al 31 dicembre 2013	6.337.450.916,68



Art. 5.

Situazione finanziaria complessiva

1. La gestione complessiva dell'esercizio finanziario 2013 si chiude con un avanzo finanziario di euro 7.858.096.455,24 che risulta stabilito come segue:

Avanzo finanziario all'1 gennaio 2013	euro	6.332.008.602,63
+ Entrata accertata nell'esercizio	"	19.135.023.572,90
- Spesa impegnata nell'esercizio	"	18.449.228.665,89
- Diminuzione nei residui attivi per riaccertamenti	"	1.065.686.738,26
+ Residui passivi in perenzione amministrativa	"	1.710.886.005,46
+ Economia nei residui passivi	"	195.093.678,40
Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2013	euro	7.858.096.455,24

Art. 6.

Situazione finanziaria per natura fondi

1. L'Avanzo finanziario di euro 7.858.096.455,24, di cui all'art. 5, è così suddiviso secondo la natura dei fondi:

Fondi ordinari della Regione	Disavanzo finanziario	euro	463.767.950,62
Fondi non regionali	Avanzo finanziario	euro	8.321.864.405,86
Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2013		euro	7.858.096.455,24

Art. 7.

Fondo di Cassa

1. È accertato nella somma di euro 128.084.833,12 il Fondo di cassa a chiusura esercizio finanziario 2013, come risulta dai seguenti dati:


Fondo di cassa all'1 gennaio 2013			278.514.802,94
Gestione di bilancio	Residui	Competenza	Totali
Incassi	2.928.225.734,44	15.514.288.678,86	18.442.514.413,30
Pagamenti	5.321.109.201,54	13.155.895.834,47	18.477.005.036,01
<i>Saldo della gestione di bilancio</i>			- 34.490.622,71
Gestione di tesoreria	Incassi	Pagamenti	Totali
Crediti di tesoreria	26.041.162.989,75	26.129.680.631,34	- 88.517.641,59
Debiti di tesoreria	3.463.894.864,92	3.491.316.570,44	- 27.421.705,52
<i>Saldo della gestione di tesoreria</i>			- 115.939.347,11
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			128.084.833,12

Art. 8.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione, al 31 dicembre 2013, resta stabilita come segue:

ATTIVITÀ			
- Attività finanziarie	euro	18.179.692.686,77	
- Attività non finanziarie	euro	754.496.979,06	18.934.189.665,83
PASSIVITÀ			
Passività finanziarie	euro	16.679.210.618,17	
ECCEDENZA delle attività sulle passività al 31 dicembre 2013	euro	2.254.979.047,66	



Art. 9.

Riaccertamenti residui attivi

1. Per effetto delle risultanze del Giudizio di parificazione espresso, a norma dell'art. 40 del testo unico approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalle sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013, considerate le scritture contabili relative all'esercizio medesimo si provvede alla cancellazione dell'importo di euro 417.478.214,00, accertato con d.d. n. 155 del 12 maggio 2014 sul capitolo 4957 e dell'importo di euro 173.000.000,00 accertato con d.d. n. 158 del 12 maggio 2014 sul capitolo 5004.

Art. 10.

Abrogazione di delibera legislativa

1. È abrogata la delibera legislativa approvata dall'ARS il 23 luglio 2014 recante 'Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013'.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 2014

CROCETTA

L'Assessore regionale per l'economia: AGNELLO


(*Omissis*).

14R00407

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-041) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 1 0 1 1 *

€ 4,00

